SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 8 agosto 2003 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 129

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 20 giugno 2003.

Recepimento della direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001, e della rettifica, concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE.

03A08687

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Rotondella e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Rotondella (Matera), rinnovato nelle consultazioni elettorali 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante:

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rotondella (Matera) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Vittorio Lapolla è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rotondella (Matera), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 17 giugno 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolatoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Matera ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1871/01-25699/03 Area II - EE. LL.- S.E. del 18 giugno 2003, la sospensione, con la conseguente rinomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del couisiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rotondella (Matera) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Vittorio Lapolla.

Roma, 11 luglio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A09166

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Portoscuso e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Portoscuso (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante:

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Portoscuso (Cagliari), è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Ivo Deidda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Portoscuso (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissiomti rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 19 giugno 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolatoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 367/RELCE del 20 giugno 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Portoscuso (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Ivo Deidda.

Roma, 11 luglio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A09167

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 2003.

Dichiarazione di «grande evento» in occasione della cerimonia di beatificazione di Madre Teresa di Calcutta del 19 ottobre 2003.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»;

Visto l'art 5-*bis*, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Considerato che in data 19 ottobre 2003 si svolgerà la cerimonia di beatificazione di Madre Teresa di Calcutta, fondatrice dei missionari e delle missionarie della carità;

Considerata la grande risonanza a livello internazionale di detta manifestazione, che determinerà la presenza di decine di migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo;

Considerato, inoltre, che gli aspetti organizzativi e logistici sono resi ancora più complessi dalla probabile partecipazione di numerosi pellegrini meno abbienti, con conseguente necessità di rinvenire adeguate soluzioni alloggiative alternative;

Considerato che il 19 ottobre 2003 rappresenta, altresì, la giornata domenicale più vicina al venticinquesimo anniversario del Pontificato di Giovanni Paolo II, e che detta concomitanza determinerà un maggiore afflusso di fedeli;

Vista l'istanza prodotta dalla «Postulation of the cause of beatification and canonization of the venerable Mother Teresa of Calcutta» affinché la manifestazione venga dichiarata «grande evento»;

Atteso che la celebrazione del predetto «grande evento» renderà necessaria, per le ragioni sopra descritte, l'adozione di misure straordinarie ed urgenti;

Ritenuta quindi, l'imprescindibile esigenza di attuare tutti gli interventi straordinari necessari per il perseguimento delle suddette finalità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 luglio 2003;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, la cerimonia di beatificazione di Madre Teresa di Calcutta del 19 ottobre 2003, è dichiarata «grande evento» ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A09071

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 2003.

Proroga degli stati di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della regione Veneto nel periodo maggio-agosto 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 luglio 2003, lo stato di emergenza nel

territorio della regione Veneto colpito da eccezionali eventi atmosferici dal 2 al 5 maggio 2002, dal 23 al 27 maggio 2002 e dal 23 giugno al 25 giugno 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002, con il quale, tra l'altro, è stato dichiarato, fino al 31 agosto 2003, lo stato di emergenza nel territorio della regione Veneto per gli eventi atmosferici dei mesi di luglio e agosto 2003;

Considerato che le dichiarazioni degli stati di emergenza sopra richiamati sono stati adottati per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale, necessari al soccorso ed all'assistenza della popolazione colpita dai predetti eventi ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Ravvisata, quindi, la necessità di consentire l'adozione di ulteriori misure urgenti, finalizzate al definitivo superamento delle emergenze, ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Ritenuto quindi che la predette situazioni emergenziali persistono, e che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la nota n. 5249/46.03 del 2 luglio 2003 con la quale la regione Veneto, ha chiesto la proroga delle dichiarazioni dello stato di emergenza in relazione ai predetti eventi atmosferici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 luglio 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, gli stati di emergenza nel territorio della regione Veneto, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 e del 30 agosto 2002, citati in premessa, sono prorogati fino al 30 giugno 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A09072

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 luglio 2003.

Modificazioni al modello di tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, con il quale, in conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono state dettate disposizioni concernenti le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000 che riporta i vigenti modelli di tessera elettorale, descritti nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate al decreto stesso;

Visti gli articoli 25, 47 e 48 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificati dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al modello di tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige al fine di adeguare tale modello alle modifiche normative introdotte dalla suddetta legge costituzionale n. 2/2001;

Visto l'art. 2, comma 6, del citato decreto presidenziale;

Decreta:

Il modello della tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige descritto nella tabella *B*, allegata al decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000, è sostituito dal modello riportato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Ministro: PISANU

TABELLA *B* (1ª parte)

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI

Circoscrizione o regione	Collegio
Parlamento europeo	
Senato della Repubblica	
Camera dei deputati	
Provinciali	
Circoscrizionali	

NOTA

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio **unitamente ad un documento di identificazione.**

Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

AVVERTENZE

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60.

In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 58, primo comma, della Costituzione).

Sono ammessi al voto, per le elezioni provinciali di Bolzano, gli elettori che risiedono ininterrottamente in regione da quattro anni e, per le elezioni provinciali di Trento, gli elettori che risiedono ininterrottamente da un anno in quel territorio provinciale.

Sono ammessi al voto per l'elezione dei consigli comunali della provincia di Bolzano gli elettori che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono ininterrottamente nel territorio della regione da almeno quattro anni, sempre che il periodo di residenza (anche non continuativo) in provincia di Bolzano sia superiore a quello maturato in provincia di Trento.

Unione Europea
Repubblica Italiana

TESSERA ELETTORALE

N. 00000000

Comune di

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Data di rilascio — Il Sindaco/il Commissario

Numero Tessera Elettorale — Iscritto/a nella lista elettorale della Sezione n.

Indirizzo della sezione

Indirizzo dell'elettore/elettrice

Data di aggiornamento — Il Sindaco/il Commissario

TABELLA *B* (2ª parte)

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

1 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	4 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	7 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	10 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	13 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	16 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE
2 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	5 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	8 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	11 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	14 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	17 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE
3 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	6 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	9 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	12 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	15 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	18 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE

03A09070

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 2003.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2003 ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, è stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 2003;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevato per il mese di maggio 2003 sul circuito Reuters;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 3,330%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 2,434%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 3,25%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2003 è pari al 4,05%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il direttore generale del Tesoro: SINISCALCO

03A09091

DECRETO 23 luglio 2003.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2003, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, successivamente elevato a lire 34.000 miliardi con legge n. 388/2000, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia ed alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 2003;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevato per il mese di maggio 2003 sul circuito Reuters;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/1992, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 3,330%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 2,434%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 3,25%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2003 è pari al 4,05%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il direttore generale del Tesoro: SINISCALCO

03A09092

DECRETO 23 luglio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 maggio 2003 e scadenza 15 maggio 2006, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43 primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'Economia delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 17 luglio 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.258 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno

2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 9 e 22 maggio, 11 e 20 giugno, 10 luglio 2003 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 maggio 2003 e scadenza 15 maggio 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 maggio 2003 e scadenza 15 maggio 2006, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 9 maggio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 maggio 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 9 maggio 2003, entro le ore 11 del giorno 30 luglio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 9 maggio 2003.

Ditali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Ai soli fini della determinazione del «prezzo di esclusione», di cui all'art. 9 del medesimo provvedimento, non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a*).

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 maggio 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 luglio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale conplessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 78 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° agosto 2003.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 maggio 2003, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio Centrale del Bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A09165

DECRETO 24 luglio 2003.

Certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, emessi ai sensi dell'art. 60-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, introdotto dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, quarta quota della terza annualità.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:

i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate;

la somma da corrispondere a ciascun concessionario è pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione per le quali il concessionario stesso esercita la facoltà di definizione automatica;

l'importo globale da corrispondere ai predetti concessionari non può superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue;

al fine di corrispondere ai concessionari in parola quanto dovuto, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, così ripartita:

a) lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2000;

b) lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2001;

c) lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2002;

d) lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2003,

con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e, in particolare, l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30 giugno 1999 la data di riferimento per le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità ammesse ai benefici della normativa in parola, si è ridotto di lire 600 miliardi l'importo massimo complessivo dei titoli da assegnare, e di lire 200 miliardi ciascuno gli importi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* suindicate;

Visto l'art. 60-*bis* del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, introdotto dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, con cui si stabilisce che ai concessionari del servizio nazionale della riscossione spetta il rimborso del 99 per cento della metà delle spese delle procedure esecutive infruttuose di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, e che detto rimborso è erogato in titoli di Stato, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 60 del ripetuto decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dall'art. 79 della legge n. 342 del 2000;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed, in particolare, il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Considerato che, con appositi decreti ministeriali, si è provveduto all'emissione e all'assegnazione dei certificati di credito del Tesoro relativi alla prima e alla seconda annualità previste dalla citata normativa e che con decreto ministeriale n. 19783 dell'8 gennaio 2003, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 6705 del 27 gennaio 2003, si è disposta l'emissione e l'assegnazione dei certificati di credito del Tesoro relativi ad una prima quota della terza annualità, per l'importo di euro 320.630.000;

Vista la lettera n. 2003/109121 del 7 luglio 2003 con la quale l'Agenzia delle entrate ha trasmesso, fra gli altri, un elenco riguardante i nominativi degli aventi diritto alla assegnazione dei suddetti titoli di Stato, ai sensi dell'art. 60-*bis* del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, per complessivi 43.839.000 euro, tenuto conto dell'importo di 50.556,81 euro derivante dagli arrotondamenti da effettuare, e tenuto conto, altresì, della sospensione dell'assegnazione dei titoli medesimi alla SEAL S.p.a., nei confronti della quale è tuttora in essere un provvedimento di fermo amministrativo emanato dall'ufficio di Viterbo della medesima Agenzia;

Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalità, l'emissione di un ulteriore quota relativa alla terza annualità dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, per l'ammontare nominale di complessivi 43.839.000 euro, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di euro 43.788.443,19 e la seconda (derivante dagli arrotondamenti di cui sopra) di euro 50.556,81;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 60-*bis* del decreto legislativo n. 112 del 1999, introdotto dal decreto legislativo n. 193 del 2001, è disposta l'emissione di una quarta quota, relativa alla terza delle annualità previste dalla normativa citata nelle premesse, di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali 43.839.000 euro, da assegnare ai soggetti indicati nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:

godimento: 1° gennaio 2002;

scadenza: 1° luglio 2009;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2009;

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalità di cui all'art. 1 del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003, citato nelle premesse.

All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti, agli aventi diritto gli interessi relativi alle semestralità scadute.

Art. 2.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003.

Art. 3.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2003

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
1	5024	Banca Agricola Mantovana s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Piacenza	PADANA RISCOSSIONI s.p.a.	01566650204	139.520,13	140.000,00	479,87
2	Mantova	BAM RISCOSSIONI s.p.a.	01566660203	61.581,14	62.000,00	418,86
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		201.101,27	202.000,00	898,73

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
2	5040	Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Ferrara B	BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA s.p.a.	02691680280	68.158,30	69.000,00	841,70
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		68.158,30	69.000,00	841,70

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
3	3049	Banca Arditi Galati

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Avellino	G.E.I. s.p.a.	00258260645	777.505,60	778.000,00	494,40
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		777.505,60	778.000,00	494,40

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
4	6055	Banca delle Marche s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Macerata	SE.RI.MA. s.p.a.	01060390430	12.658,71	13.000,00	341,29
2	Pesaro-Urbino	SE.RI.T. s.p.a.	01134730413	194.792,51	195.000,00	207,49
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		207.451,22	208.000,00	548,78

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
5	3002	Banca di Roma s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Taranto A	BANCA DI ROMA s.p.a.	06978161005	182.796,10	183.000,00	203,90
2	Viterbo	S.E.A.L. s.p.a.	1262330564	231.515,94	232.000,00	484,06
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		414.312,04	415.000,00	687,96

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
6	5676	Banca di Sassari

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Cagliari	BIPIESSE RISCOSSIONI s.p.a.	01667270928	559.629,51	560.000,00	370,49
2	Nuoro	BIPIESSE RISCOSSIONI s.p.a.	01667270928	146.233,31	147.000,00	766,69
3	Oristano	BIPIESSE RISCOSSIONI s.p.a.	01667270928	124.601,28	125.000,00	398,72
4	Sassari	BIPIESSE RISCOSSIONI s.p.a.	01667270928	460.836,58	461.000,00	163,42
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		1.291.300,68	1.293.000,00	1.699,32

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
7	3069	Banca Intesa s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Catanzaro	INTESA RISCOSSIONE TRIBUTI	12906320150	209.855,09	210.000,00	144,91
2	Cosenza	INTESA RISCOSSIONE TRIBUTI	12906320150	883.598,42	884.000,00	401,58
3	Crotone	INTESA RISCOSSIONE TRIBUTI	12906320150	115.156,96	116.000,00	843,04
4	Reggio Calabria	INTESA RISCOSSIONE TRIBUTI	12906320150	478.886,09	479.000,00	113,91
5	Vibo Valentia	INTESA RISCOSSIONE TRIBUTI	12906320150	113.367,94	114.000,00	632,06
6	Salerno	INTESA RISCOSSIONE TRIBUTI	12906320150	412.843,36	413.000,00	156,64
7	Brescia	ESATRI s.p.a.	09816500152	1.237.915,56	1.238.000,00	84,44
8	Lodi	ESATRI s.p.a.	09816500152	163.824,70	164.000,00	175,30
9	Milano	ESATRI s.p.a.	09816500152	3.529.426,57	3.530.000,00	573,43
10	Pavia	ESATRI s.p.a.	09816500152	679.158,29	680.000,00	841,71
11	Varese	ESATRI s.p.a	09816500152	773.309,16	774.000,00	690,84
12	Alessandria B	CASET s.r.l. (in liquidazione)	01321470062	213.593,90	214.000,00	406,10
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		8.810.936,04	8.816.000,00	5.063,96

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
8	1030	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Catanzaro	MONTEPASCHI SE.RI.T. s.p.a.	00833920150	541.851,18	542.000,00	148,82
2	Crotone	MONTEPASCHI SE.RI.T. s.p.a.	00833920150	5.367,94	6.000,00	632,06
3	Roma	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a.	00884060526	3.545.557,24	3.546.000,00	442,76
4	Latina	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a.	00884060526	351.726,12	352.000,00	273,88
5	Bari A	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	00833920150	354.455,26	355.000,00	544,74
6	Lecce A	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a.	00884060526	641.058,33	642.000,00	941,67
7	Cagliari A	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a.	00884060526	152.792,40	153.000,00	207,60
8	Agrigento	MONTEPASCHI SE.RI.T. s.p.a.	00833920150	40.646,89	41.000,00	353,11
9	Caltanissetta	MONTEPASCHI SE.RI.T. s.p.a.	00833920150	12.934,11	13.000,00	65,89
10	Catania	MONTEPASCHI SE.RI.T. s.p.a.	00833920150	181.546,05	182.000,00	453,95
11	Enna	MONTEPASCHI SE.RI.T. s.p.a.	00833920150	11.138,39	12.000,00	861,61
12	Messina	MONTEPASCHI SE.RI.T. s.p.a.	00833920150	108.303,25	109.000,00	696,75
13	Palermo	MONTEPASCHI SE.RI.T. s.p.a.	00833920150	69.093,11	70.000,00	906,89
14	Ragusa	MONTEPASCHI SE.RI.T. s.p.a.	00833920150	11.578,32	12.000,00	421,68
15	Siracusa	MONTEPASCHI SE.RI.T. s.p.a.	00833920150	23.399,43	24.000,00	600,57
16	Trapani	MONTEPASCHI SE.RI.T. s.p.a.	00833920150	47.929,62	48.000,00	70,38
17	Grosseto	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a.	00884060526	220.425,87	221.000,00	574,13
18	Livorno	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a.	00884060526	259.543,38	260.000,00	456,62
19	Pisa A	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a.	00884060526	139.196,03	140.000,00	803,97
20	Siena	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a.	00884060526	5.277,79	6.000,00	722,21
21	Perugia	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a.	00884060526	471.553,86	472.000,00	446,14
22	Perugia	SORIT s.p.a. Foligno	01752500544	111.824,18	112.000,00	175,82
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		7.307.198,75	7.318.000,00	10.801.25

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
9	6930	Banca Monte Parma s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Parma	S.E.I.T. Parma s.p.a.	00989820345	666.118,69	667.000,00	881,31
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		666.118,69	667.000,00	881,31

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
10	5398	Banca Popolare del Materano

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Matera	RI.TRI.MAT. s.p.a. Matera	489920777	237.718,62	238.000,00	281,38
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		237.718,62	238.000,00	281,38

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
11	5390	Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Arezzo	G.E.T. s.p.a.	141940478	367.794,94	368.000,00	205,06
2	Pisa B	G.E.T. s.p.a.	141940478	403.847,32	404.000,00	152,68
3	Pistoia A	G.E.T. s.p.a.	141940478	300.000,00	300.000,00	0,00
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		1.071.642,26	1.072.000,00	357,74

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
12	5308	Banca Popolare di Ancona

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Campobasso	SRT s.p.a.	287860944	316.046,14	317.000,00	953,86
2	Isernia	SRT s.p.a.	287860944	151.978,66	152.000,00	21,34
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		468.024,80	469.000,00	975,20

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
13	5424	Banca Popolare di Bari

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Foggia B	G.E.CAP. s.p.a.	01666060718	584.920,47	585.000,00	79,53
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		584.920,47	585.000,00	79,53

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
14	5428	Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Bergamo	BERGAMO ESATTORIE s.p.a.	03059280176	277.495,24	278.000,00	504,76
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		277.495,24	278.000,00	504,76

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
15	5512	Banca Popolare di Cremona

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Cremona	LOSERI s.p.a.	00918850199	373.583,23	374.000,00	416,77
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		373.583,23	374.000,00	416,77

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
16	5584	Banca Popolare di Milano

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Foggia	G.E.M.A. s.p.a.	01594070714	370.622,98	371.000,00	377,02
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		370.622,98	371.000,00	377,02

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
17	5608	Banca Popolare di Novara

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Benevento	SA.RI. s.p.a.	01007950627	138.690,52	139.000,00	309,48
2	Imperia	SESTRI s.p.a.	01822130165	574.649,96	575.000,00	350,04
3	Savona	SESTRI s.p.a.	01822130165	347.611,50	348.000,00	388,50
4	Asti	SESTRI s.p.a.	01822130165	86.395,02	87.000,00	604,98
5	Biella	SESTRI s.p.a.	01822130165	126.603,22	127.000,00	396,78
6	Novara	SESTRI s.p.a.	01822130165	262.346,79	263.000,00	653,21
7	Verbano-Cusio-Ossola	SESTRI s.p.a.	01822130165	176.727,31	177.000,00	272,69
8	Vercelli	SESTRI s.p.a.	0182210165	204.993,20	205.000,00	6,80
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		1.918.017,52	1.921.000,00	2.982,48

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
18	5728	Banca Popolare di Vicenza

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Udine	S.F.E.T. s.p.a.	01568000309	385.848,58	386.000,00	151,42
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		385.848,58	386.000,00	151,42

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
19	5262	Banca Popolare Pugliese

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Lecce	SO.BA.RI.T. s.p.a.	02340100755	255.057,22	256.000,00	942,78
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		255.057,22	256.000,00	942,78

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
20	6906	Banca Regionale Europea DIP 640

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Cuneo A	GE.SE.RI. s.p.a.	02064090042	1.203,03	2.000,00	796,97
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		1.203,03	2.000,00	796,97

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
21	1010	Banco di Napoli s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Napoli	ESABAN s.p.a.	07843060638	448.716,17	449.000,00	283,83
2	Taranto	SO.GE.T. s.p.a.	00274230945	296.165,07	297.000,00	834,93
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		744.881,24	746.000,00	1.118,76

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
22	1015	Banco di Sardegna

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Nuoro	SO.GE.T. s.p.a.	00657270914	239.831,72	240.000,00	168,28
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		239.831,72	240.000,00	168,28

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
23	5437	BIPOP CARIRE s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Reggio Emilia	RISCOSERVICE s.p.a.	01950350353	546.074,88	547.000,00	925,12
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		546.074,88	547.000,00	925,12

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
24	3067	Carime

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Bari	S.ES.I.T. PUGLIA s.p.a.	00265180729	683.428,27	684.000,00	571,73
2	Brindisi	S.ES.I.T. PUGLIA s.p.a.	00265180729	582.890,89	583.000,00	109,11
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		1.266.319,16	1.267.000,00	680,84

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
25	6030	Cassa di Risparmio della Spezia

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	La Spezia	S.R.T. s.p.a.	01148920117	304.756,71	305.000,00	243,29
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		304.756,71	305.000,00	243,29

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
26	6075	Cassa di Risparmio di Alessandria

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Alessandria	CARALT s.p.a.	01427280068	469.350,96	470.000,00	649,04
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		469.350,96	470.000,00	649,04

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
27	6085	Cassa di Risparmio di Asti

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Asti B	SART s.p.a. (in liquidazione)	01003800057	104.513,27	105.000,00	486,73
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		104.513,27	105.000,00	486,73

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
28	6045	Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Bolzano	ALTO ADIGE RISCOSSIONI s.p.a.	02277900219	241.978,89	242.000,00	21,11
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		241.978,89	242.000,00	21,11

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
29	6155	Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Ferrara	SIFER s.p.a.	01128640388	121.376,91	122.000,00	623,09
2	Ferrara A	CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA s.p.a.	01208710382	102.831,58	103.000,00	168,42
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		224.208,49	225.000,00	791,51

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
30	6160	Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Firenze A	CERIT S.P.A.	5141390483	991.928,22	992.000,00	71,78
2	Massa-Carrara	CERIT S.P.A.	5141390483	406.362,79	407.000,00	637,21
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		1.398.291,01	1.399.000,00	708,99

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
31	6200	Cassa di Risparmio di Lucca

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Lucca	BIPIELLE RISCOSSIONI s.p.a.	3235080961	526.672,70	527.000,00	327,30
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		526.672,70	527.000,00	327,30

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
32	6230	Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Piacenza	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	02113530345	51.247,76	52.000,00	752,24
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		51.247,76	52.000,00	752,24

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
33	6260.4	Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Pistoia B	CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA s.p.a.	92220474	135.684,89	136.000,00	315,11
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		135.684,89	136.000,00	315,11

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
34	6270	Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Ravenna	SO.RI.T. s.p.a.	01099020396	398.852,67	399.000,00	147,33
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		398.852,67	399.000,00	147,33

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
35	6280	Cassa di Risparmio di Rieti s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Rieti	CA.RI.RI. s.p.a.	42440578	247.685,02	248.000,00	314,98
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		247.685,02	248.000,00	314,98

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
36	6285	Cassa di Risparmio di Rimini s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Forlì	CO.RI.T. Rimini e Forlì-Cesena s.p.a.	02025910403	204.275,70	205.000,00	724,30
2	Rimini	CO.RI.T. Rimini e Forlì-Cesena s.p.a.	02025910403	411.102,23	412.000,00	897,77
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		615.377,93	617.000,00	1.622,07

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
37	6305	Cassa di Risparmio di Savigliano

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Cuneo	G.E.C. s.p.a.	02058400041	194.394,88	195.000,00	605,12
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		194.394,88	195.000,00	605,12

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
38	6380	Cassa di Risparmio di Terni e Narni s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Terni	SERIT s.p.a.	00553250556	392.884,15	393.000,00	115,85
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		392.884,15	393.000,00	115,85

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
39	5216	Credito Valtellinese

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Como	RILENO s.p.a.	01844710135	438.598,32	439.000,00	401,68
2	Lecco	RILENO s.p.a.	01844710135	17.434,41	18.000,00	565,59
3	Sondrio	RIPOVAL s.p.a.	00610780140	85.725,81	86.000,00	274,19
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		541.758,54	543.000,00	1.241,46

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
40	1025	San Paolo IMI s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Bologna	GE.RI.CO. s.p.a.	02412680270	828.131,23	829.000,00	868,77
2	Gorizia	GE.RI.CO. s.p.a.	02412680270	96.004,64	97.000,00	995,36
3	Genova	SAN PAOLO RISCOSSIONI s.p.a.	02719580108	2.580.542,55	2.581.000,00	457,45
4	Firenze B	SANPAOLO RISCOSSIONI s.p.a. Prato	4959480155	369.604,89	370.000,00	395,11
5	Prato	SANPAOLO RISCOSSIONI s.p.a. Prato	4959480155	545.998,97	546.000,00	1,03
6	Padova	GE.RI.CO. s.p.a.	02412680270	297.487,87	298.000,00	512,13
7	Rovigo	GE.RI.CO. s.p.a.	02412680270	273.854,90	274.000,00	145,10
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		4.991.625,05	4.995.000,00	3.374,95

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
41	3226	Unicredit Banca d'Impresa s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Modena	UNIRISCOSSIONI s.p.a.	05165540013	552.039,96	553.000,00	960,04
2	Pordenone	UNIRISCOSSIONI s.p.a.	05165540013	195.041,90	196.000,00	958,10
3	Trieste	UNIRISCOSSIONI s.p.a.	05165540013	171.017,50	172.000,00	982,50
4	Mantova	UNIRISCOSSIONI s.p.a.	05165540013	145.904,82	146.000,00	95,18
5	Torino	UNIRISCOSSIONI S.p.A.	05165540013	2.217.621,44	2.218.000,00	378,56
6	Torino B	UNIRISCOSSIONI S.p.A.	05165540013	295.219,89	296.000,00	780,11
7	Trento	UNIRISCOSSIONI s.p.a.	05165540013	278.646,64	279.000,00	353,36
8	Aosta	UNIRISCOSSIONI s.p.a.	05165540013	25.436,35	26.000,00	563,65
9	Belluno	UNIRISCOSSIONI s.p.a.	05165540013	85.803,55	86.000,00	196,45
10	Treviso	UNIRISCOSSIONI s.p.a.	05165540013	158.538,00	159.000,00	462,00
11	Verona	UNIRISCOSSIONI s.p.a.	05165540013	465.718,40	466.000,00	281,60
12	Vicenza	UNIRISCOSSIONI s.p.a.	05165540013	92.938,86	93.000,00	61,14
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		4.683.927,31	4.690.000,00	6.072,69

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
42	3127	Unipol Banca

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Oristano B	SOCIETA' D'ESAZIONE s.p.a. (in liquidazione)	00146280516	11.425,36	12.000,00	574,64
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		11.425,36	12.000,00	574,64

TOTALE TITOLI IN EURO	44.071.000,00
TOTALE ECCEDENZA IN EURO	51.040,87
NUMERO BENEFICIARI	114
TOTALE TITOLI IN EURO LIQUIDATI ALLA SEAL S.P.A. *	232.000,00
TOTALE RELATIVA ECCEDENZA IN EURO	484,06
TOTALE TITOLI IN EURO AL NETTO DEI TITOLI LIQUIDATI ALLA SEAL S.P.A.	43.839.000,00
TOTALE RELATIVA ECCEDENZA IN EURO	50.556,81
NUMERO BENEFICIARI	113

* Cfr. nota di accompagnamento

03A09164

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 luglio 2003.

Criteri e modalità per la concessione di contributi sulle spese promozionali sostenute da istituti, enti ed associazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, concernente la concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la trasparenza dell'azione amministrativa;

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 marzo 1999, n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 aprile 1999, n. 92, che stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083 e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, di seguito denominato regolamento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento occorre definire — per l'anno 2004 — il modello per la domanda di ammissione al contributo e lo schema per la relazione sull'esecuzione del programma di attività promozionale;

Ritenuto di dover impartire le istruzioni per la corretta presentazione dei progetti;

Decreta:

Art. 1.

Finalità dei contributi

Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero delle attività produttive sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

In applicazione della disciplina comunitaria che, per evitare distorsioni della libera concorrenza, vieta gli aiuti diretti alle singole imprese, il contributo è destinato alla generalità delle imprese per favorire il processo di internazionalizzazione. Pertanto, il contributo non può essere impiegato per coprire i costi di iniziative cui partecipino un numero ristretto di imprese localizzate in meno di tre regioni.

Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali. I programmi proposti, pertanto, non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

Possono richiedere il contributo ai sensi della legge n. 1083/54 gli istituti, gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, nonché le camere italo-estere in Italia, iscritte all'albo di cui alla legge n. 580/1993, art. 22, comma 1. Deve intendersi senza scopo di lucro l'organizzazione che non prevede la distribuzione di utili ai soci, neppure in caso di scioglimento. Tali condizioni devono risultare dallo statuto.

I soggetti beneficiari possono dare mandato di esecuzione del programma promozionale alle società di servizi di cui detengono una partecipazione maggioritaria. L'impossibilità di provvedere direttamente deve essere motivata ed il rapporto di mandato senza profitto deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante.

Art. 3.

Modalità di inoltro della domanda di ammissione al contributo

Le domande devono essere redatte in bollo secondo lo schema allegato (Allegato *A*) e inoltrate al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, viale Boston 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 30 settembre 2003.

Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

Le domande devono essere firmate dal legale rappresentante, il quale, con la propria firma, attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci. Nelle domande deve essere specificato il nominativo dell'eventuale referente, incaricato di intrattenere rapporti con il Ministero.

Art. 4.

Presentazione del programma promozionale

Alla domanda è allegato il programma delle attività promozionali da svolgere nel 2004 articolato in progetti, ciascuno dei quali è descritto secondo la scheda allegata (Allegato *B*), in modo da presentare analiticamente:

scelta del mercato estero, con indicazione del settore merceologico interessato;

obiettivo di ciascun progetto;

predeterminazione dei relativi indicatori e standard da applicare alla misurazione dei risultati che saranno verificati a consuntivo;

azioni promozionali che compongono il progetto (con l'indicazione delle fasi, dei modi, dei tempi e dei luoghi);

ammontare e tipologia della spesa al netto di IVA da sostenere per ogni azione;

riepilogo dei costi di ogni progetto al netto di IVA;

piano finanziario sottoscritto dal legale rappresentante con indicazione dei costi e della loro copertura, distinta in risorse proprie, contributo atteso dal Ministero, risorse acquisite da soggetti privati, ricavi ed eventuali altri finanziamenti pubblici: come segue

Costo totale del programma €	Copertura	
	Risorse proprie (*)	Euro ....
	Contributo atteso del Ministero	Euro ....
	Altri contributi pubblici	Euro ....
	Ricavi vari e sponsorizzazioni private	Euro ....

(*) per risorse proprie si intendono: le riserve, le quote associative ordinarie e straordinarie versate dai soci.

Ad ogni scheda sono allegati i preventivi di spesa in originale, firmati dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera. I preventivi devono indicare le spese al netto di imposta riferite alle singole azioni. Gli stessi sono destinati unicamente a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo di fare eseguire le azioni dai medesimi soggetti.

Art. 5.

Ammissibilità del programma promozionale

Per essere ritenuto ammissibile al contributo, il programma promozionale deve:

avere validità tecnico-economica in termini di promozione delle esportazioni;

risultare coerente con le linee d'indirizzo per l'attività promozionale 2004;

contenere azioni di rilievo nazionale o relative alla promozione di prodotti tipici secondo la normativa comunitaria e nazionale; per azione di rilievo nazionale si intende l'azione che apporta benefici a favore di imprese con sede legale in almeno tre regioni;

riguardare progetti di natura esclusivamente promozionale;

risultare conforme ai criteri definiti nel presente decreto.

Viene considerata attività promozionale quella volta a favorire la conoscenza all'estero della produzione italiana. A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti:

a) partecipazione alle Fiere estere (in aree comunitarie è consentita solo l'organizzazione del «Punto Italia»;

b) partecipazione a Fiere internazionali in Italia (le spese relative alle manifestazioni che si svolgono in Italia devono riguardare eventi a carattere internazionale, secondo il riconoscimento effettuato dal Ministero);

c) servizi di assistenza alle imprese che partecipano agli eventi promozionali (partecipazione di non più di due dipendenti);

d) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informatico, ecc., redatti in lingua estera; le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo;

e) show-room, degustazioni e sfilate;

f) pubblicità effettuata all'estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione;

g) workshop, conferenze e incontri con operatori e giornalisti esteri;

h) viaggio e soggiorno di operatori esteri in Italia;

i) ricerche di mercato effettuate da agenzie specializzate;

j) corsi informativi per operatori esteri;

k) apertura sito internet predisposto in lingua estera; sono ammessi aggiornamenti che comportino variazioni strutturali e grafiche sostanziali.

Al fine di un efficace uso delle risorse destinate al sostegno dell'attività promozionale, non si approvano i progetti che nello stesso Paese/settore riproducono quelli realizzati su base pubblica dall'ICE.

Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, possono essere ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione totalmente o prevalentemente nel 2004.

Art. 6.

Progetti preferenziali

Al fine di favorire la collaborazione tra i diversi organismi privati che sviluppano attività promozionali nella medesima area geo-economica estera, una preferenza è accordata ai progetti del programma che prevedano la realizzazione di iniziative in sinergia con le camere italiane all'estero ex legge n. 518/1970.

Compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie e successivamente alla definizione dell'istruttoria di tutte le domande, ai progetti approvati potrà essere assicurato un contributo nella misura del 50% delle spese ammesse, nonché la corresponsione di un anticipo nella misura massima del 25%. Qualora al momento della rendicontazione, il progetto preferenziale non risulti realizzato in tutto o in parte, l'anticipazione corrisposta dovrà essere restituita in proporzione con gli interessi legali.

I progetti cui è riconosciuta una priorità dovranno essere corredati da una dichiarazione di conferma della collaborazione rilasciata dall'organismo partner, che si impegna altresì a non inserire la collaborazione stessa nel proprio programma.

Art. 7.

Scelta degli indicatori e degli standard per la misurazione dei risultati

Il programma dovrà illustrare con precisione i risultati che si intende raggiungere e dovrà specificare gli indicatori e gli standard da utilizzare per valutare i risultati. Nel presente contesto si intende:

a) per indicatore una variabile quantitativa o parametro qualitativo in grado di rappresentare l'efficacia di un'azione promozionale, misurandone i risultati conseguiti.

- esempio di variabile quantitativa: registrazione degli atti che manifestano un apprezzamento, quali, ad esempio, la frequenza di accesso al sito web, il numero di operatori contattati in fiera, ecc.;

- esempio di variabile qualitativa: raccolta di giudizi espressi secondo scale ordinali (da «0» a «10» ovvero da «insufficiente» a «ottimo»), quali, ad esempio, le risposte ad un questionario appositamente predisposto;

b) per standard il valore atteso di un certo indicatore (ad esempio: numero atteso di accessi al sito web, posizione attesa sulla scala di valori del questionario, ecc.).

Con la presentazione del programma, si avrà cura di fornire elementi che dimostrino l'obiettività dei metodi di rilevazione, specificando, ad esempio, l'ampiezza del campione degli intervistati, il metodo utilizzato per la loro selezione nonché fornendo il facsimile del questionario di intervista ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste ecc. dovrà essere conservata per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche.

Art. 8.

Approvazione del programma

Il Ministero provvede a comunicare l'approvazione del programma entro il 31 marzo 2004. In assenza di comunicazione, il programma si intende approvato. Qualora il Ministero ritenga necessari ulteriori elementi per valutare il programma, gli stressi saranno richiesti entro la scadenza del 31 marzo. Le integrazioni, a pena di esclusione, dovranno pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 9.

Modifiche al programma

La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente al Ministero.

Il Programma già presentato potrà essere successivamente integrato con nuovi progetti solo se sussistono giustificazioni sostanziali ed obiettive; i nuovi progetti devono essere presentati non oltre il 30 giugno 2004 e in ogni caso almeno sessanta giorni prima della loro esecuzione. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione.

Art. 10.

Presentazione della rendicontazione

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento, la rendicontazione deve essere presentata entro tre mesi dalla esecuzione del programma, salvo proroghe da richiedere tempestivamente in caso di ritardi nell'invio delle fatture da parte di fornitori esteri.

La rendicontazione deve essere accompagnata da una relazione illustrativa delle modalità di esecuzione del programma e dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati. La relazione si compone di una parte descrittiva generale (Allegato *C*) e di schede concernenti i singoli progetti realizzati (Allegato *D*).

La rendicontazione dovrà essere redatta seguendo l'ordine già impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si dovessero verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi. Il legale rappresentante dovrà rilasciare dichiarazione attestante la regolarità della documentazione presentata (Allegato *E*).

Il rendiconto dovrà specificare la copertura finanziaria dei costi, distinta in risorse proprie, contributo atteso del Ministero, altri contributi pubblici e ricavi vari.

Le spese di viaggio e soggiorno del personale dell'ente sono ammesse quando sono strettamente connesse con le manifestazioni promozionali e sono proporzionate all'importanza della manifestazione.

Al fine di semplificare la procedura di rendicontazione, l'ente trasmetterà al Ministero solo un elenco delle fatture pagate relative alle spese effettivamente sostenute per ogni progetto, calcolate al netto di IVA, firmato dal legale rappresentante (Allegato *F*). Le fatture saranno tenute a disposizione del Ministero per eventuali verifiche.

Le fatture devono essere intestate all'ente destinatario e da questo saldate. Sono ammesse le spese fatturate dall'ICE per servizi resi dallo stesso, tranne le spese relative ad eventi organizzati direttamente dall'Istituto con i fondi pubblici.

La rendicontazione, non firmata o carente degli elementi essenziali comporta la perdita del diritto al contributo. Allo scopo di contenere al massimo i tempi procedurali, gli enti devono trasmettere le integrazioni richieste dal Ministero entro il termine di trenta giorni dalla data della relativa nota, che sarà inviata anche via fax.

Art. 11.

Natura promozionale delle spese

Possono essere rendicontate solo le spese riferite ad azioni di natura promozionale. Le spese relative ad azioni commerciali non sono prese in considerazione ai fini del contributo; sono considerate tali, a titolo indicativo, le spese destinate ad istituire e mantenere le reti di vendita, nonché i magazzini ed i depositi per la distribuzione dei prodotti.

Art. 12.

Concessione e misura del contributo

Il Ministero procede alla emanazione del decreto di concessione del contributo in base al programma approvato ed alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5 del regolamento, la misura del contributo non può eccedere il limite del 50% delle spese ammesse (70% qualora le imprese beneficiarie delle azioni promozionali abbiano sede nei territori dell'Obiettivo 1). Il calcolo del contributo spettante a ciascun organismo è effettuato a conclusione dell'istruttoria di tutte le domande pervenute.

Se l'intero programma o i singoli progetti sono finanziati da enti pubblici, i finanziamenti saranno computati nella determinazione dell'importo spettante affinché il contributo complessivo non superi i suddetti limiti-percentuali.

Se l'intero programma o i singoli progetti sono finanziati da sponsor privati ovvero producono introiti derivanti da pubblicità, abbonamenti, quote di partecipazione od altro, gli introiti in questione saranno computati affinché il contributo erogato non risulti eccedente rispetto al costo complessivo, effettivamente sostenuto.

Art. 13.

Liquidazione ed erogazione del contributo

La liquidazione dei contributi avviene in base alla rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per realizzare i progetti promozionali. A questo fine, il Ministero:

esamina i risultati conseguiti dalle azioni applicando gli indicatori e gli standard predeterminati in sede di presentazione del programma;

valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato;

esclude le spese non ammissibili.

L'erogazione del contributo, riferita all'intero programma promozionale, avviene in un'unica soluzione. Per una sollecita erogazione del contributo i richiedenti devono indicare con la massima precisione gli estremi bancari ove operare l'accreditamento.

Art. 14.

Ispezioni e verifiche

La documentazione relativa alle azioni realizzate deve essere trattenuta presso la sede dell'ente per essere messa a disposizione del Ministero in occasione di eventuali controlli.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, le istanze possono essere corredate da autocertificazioni. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle fotocopie trasmesse, sulla corrispondenza dell'elenco delle fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il contributo.

In caso di dichiarazione mendace, il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e l'amministrazione può revocare il contributo finanziario concesso e non accogliere successive domande di contributo.

Art. 15.

Reperimento delle fonti normative e dei modelli

I testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.mincomes.it seguendo il percorso «Finanziamenti al commercio estero» — «Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese»; sullo stesso sito sono reperibili le informazioni contenenti gli indicatori di risultato.

Su richiesta degli interessati, l'ufficio provvede ad inviare direttamente, tramite fax o e-mail, copia della disciplina e della modulistica.

Art. 16.

Come contattare il Ministero

L'ufficio incaricato della gestione dei contributi si rende disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari. Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti. In particolare, gli operatori che vogliono conoscere lo stato dell'istruttoria possono riferirsi ai funzionari incaricati il cui nome è riportato in ogni comunicazione scritta.

Indirizzo: Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III - Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Dirigente: dott. Claudio Borghese - tel. 06-59647548 - 06-59932460 - fax: 06-59932454 - e-mail: promo3@mincomes.it

Incaricati dell'istruttoria:

sig.ra Paola Bastianelli - tel. 06/59932737;

sig. Antonio Trerotola - tel. 06-59932621;

sig.ra Roberta Farelli - tel. 06-59932622;

sig.ra Francesca Di Marco - tel. 06-59932556;

sig.ra Carla Andreozzi - tel. 06-59932544.

Art. 17.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2003

Il direttore generale: CAPRIOLI

ALLEGATO *A*

Schema di domanda in bollo

Al Ministero delle Attività Produttive
Direzione generale per la Promozione degli Scambi
Divisione III
Viale Boston, 25
00144 Roma

Il sottoscritto....................................nato a ....il ....

Residente in ....

Nella qualità di legale rappresentante di ....

Con sede legale in ....

e sede amministrativa in ....

Telefono n...........

Fax n.................

e-mail ....

chiede un contributo alle spese necessarie per eseguire il programma allegato, composto di numero .... progetti di rilievo nazionale, di cui ... a carattere preferenziale, a favore di imprese iscritte nel registro delle imprese. Allega dichiarazione di conferma di collaborazione rilasciata dall'organismo partner .....
Dichiara di essere compreso tra i soggetti previsti dalla legge 1083/54 (istituto, ente, associazione, ovvero impresa che agisce su mandato dell'ente, in quanto questo è impossibilitato a provvedere direttamente).
Attesta la regolarità della documentazione allegata alla presente domanda e si impegna a restituire il contributo ricevuto in caso di inadempienza degli obblighi di legge.
Per dimostrare di essere idoneo ad attuare le azioni sotto specificate, trasmette la seguente documentazione (se non già disponibile presso codesta Amministrazione): statuto ed atto costitutivo, composizione degli organi, bilancio relativo all'esercizio 2002 elenco degli associati con indicazione della ragione sociale, dell'indirizzo, numero telefonico, sede e settore merceologico; attività svolte e programmate; agevolazioni pubbliche ricevute.

Data, ...

firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del dpr 28 dicembre 2000 n.445)

ALLEGATO *B*

Scheda concernente i progetti promozionali da realizzare nel 2004

PROGETTO N………
DENOMINATO …………..
COMPOSTO DI N………AZIONI

- Scelta del mercato estero (motivi, scopi)……………………………………………………………
- Settore merceologico (indicare quali)

Moda-persona………………………………………………
Meccanica strumentale…………………………………….
Meccanica di consumo…………………………………….
Agroalimentare……………………………………………
Sistema casa………………………………………………
Tempo libero………………………………………………
Chimica-farmaceutica…………………………………..
Elettronica…………………………………………………
Plurisettoriale………………………………………………

- obiettivo del progetto (descrizione……………………………………………………………………
- determinazione degli indicatori e degli standard da utilizzare per valutare i risultati promozionali da conseguire…………………………
- descrizione delle azioni da attuare con indicazione dei tempi, dei luoghi, dei modi e delle risorse da impiegare) ……………………………
- costo totale del progetto EURO ………………………..al netto di IVA, corredato da uno schema riepilogativo dei relativi preventivi;
- piano analitico dei costi riferiti alle singole azioni del progetto al netto di iva o di imposta equivalente vigente all'estero, corredato dei preventivi, controfirmato dal legale rappresentante………………………………………………………………………………………..
- prospetto del piano finanziario di copertura dei costi con l'indicazione delle risorse proprie e delle risorse acquisite dall'esterno, degli eventuali finanziamenti pubblici……………………
- elenco delle imprese beneficiarie del progetto con individuazione di quelle che hanno sede nei territori dell'Obiettivo 1 (Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)
………………………………………………………………………………………………………

Data, ……………

Firma del Legale Rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del dpr 28 dicembre 2000 n.445)

ALLEGATO *C*

Schema di relazione sull'esecuzione del programma

Al Ministero delle Attività produttive
Direzione Generale per la Promozione degli Scambi
Divisione III
Viale Boston, 25
00144 Roma

Il sottoscritto..legale rappresentante

di ....

Riferisce sulla realizzazione del programma denominato..
approvato da codesta Amministrazione con nota n.................Del ....
Composto di n.......................... progetti.

Al fine dell'erogazione del contributo le coordinate bancarie sono le seguenti:
ABI ....
CAB ....
NUMERO DI CONTO CORRENTE ....

(Segue l'illustrazione del programma realizzato, per ciascun progetto, viene allegata la scheda informativa ed il prospetto dei costi sostenuti e della relativa copertura).

Data,.............

Firma del Legale Rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del dpr 28 dicembre 2000 n.445)

ALLEGATO *D*

Scheda concernente i progetti realizzati nel corso dell'anno 2004

PROGETTO N............
DENOMINATO ....
COMPOSTO DI N.........AZIONI

- attuazione delle azioni (illustrare, modi, luoghi e tempi) ....
- risultati raggiunti a fronte dell'obiettivo proposto misurati mediante l'autovalutazione degli indicatori e degli standards (incidemza sul contesto estero; imprese italiane beneficiarie) ....
- costi sostenuti, ripartiti per ciascuna azione;
  euro ....
  euro ....
  e costo totale euro.........................
- Importi relativi a contributi da parte di altri enti pubblici, ed introiti per pubblicità, per servizi, per abbonamenti, ecc. euro..

Data, ...

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del dpr 28 dicembre 2000 n.445)
....

ALLEGATO *E*

Schema di dichiarazione attestante la regolarità della documentazione

Il sottoscritto ....
nato a ....
il . ...
e residente in ....
via ....
cap....................
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n.445, in qualità di legale rappresentante dell'organismo ....con sede legale in ....
Via .... n.............. cap.........,.

in riferimento alla liquidazione del contributo approvato con decreto del Ministero Attività Produttive N. ..... del ...... di Euro ......

Dichiara:

- che la documentazione di spesa allegata alla presente dichiarazione fa riferimento a documenti originali fiscalmente regolari, che rimangono a disposizione di codesta Amministrazione per ogni eventuale controllo;
- che la fornitura dei servizi e dei beni da parte di terzi è stata pagata a saldo e che sulla stessa non sono stati praticati sconti od abbuoni al di fuori di quelli evidenziati;
- che la suddetta documentazione si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma approvato;
- che per lo stesso programma sono/non sono state ottenute agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie.

Data, ...

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n.445)

ALLEGATO *F*

Elenco delle fatture quietanzate relative alle spese per la realizzazione del programma promozionale realizzato nel 2004 (ex legge 1083)

AZIONI	SPESE PREVENTIVATE	SPESE SOSTENUTE	ESTREMI DELLE FATTURE/RICEVUTE FISCALI DI SUPPORTO					
Riportare per ciascun progetto le voci di spesa ammesse dal Ministero	Riportare, per ogni voce di spesa approvata, i relativi costi come da preventivi presentati unitamente alla domanda di contributo	Riportare, per ogni voce di spesa indicata i costi effettivamente sostenuti.	Fornitore del servizio	Fattura n°... del ..	Imponibile*	Iva*	Importo totale	Data di pagamento

TABELLA ESEMPLIFICATIVA

Progetto 1 Predisposizione catalogo Stampa catalogo Ecc.	 Euro ... Euro ... Euro ...	 Euro ... Euro ... Euro ...	 Rossi Spa Bianchi Spa	 N. ... del.. N. ... del..	 Euro ...	 Euro ...	 Euro ...	 Data
Progetto 2 Affitto stand fieristico Allestimento stand ecc	 Euro ... Euro ... Euro ...	 Euro ... Euro ... Euro ...	 Neri Spa Verdi Spa	 N. ... del.. N. ... del.	 Euro ...	 Euro ...	 Euro ...	 Data
Progetto 3								

*se in valuta indicare anche il cambio

Nota Bene: i suddetti documenti fiscali non possono essere sostituiti da estratti conto, carte di credito, assegni ecc..

Firma del Legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del dpr 28 dicembre 2000 n.445

03E09088

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 luglio 2003.

Disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazione, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto, in particolare, l'art. 10, commi dal 34 al 40, della legge 30 maggio 2003, n. 119, in base ai quali è previsto il versamento, del prelievo supplementare non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, in forma rateale senza interessi, per un periodo massimo di trenta anni;

Vista, la decisione del 16 luglio 2003, del Consiglio delle Comunità europee, che accorda allo Stato italiano la possibilità di consentire ai produttori di versare il prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, in rate annuali di uguale importo senza interessi in un periodo non superiore a quattordici anni a partire dal 1° gennaio 2004;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 24 luglio 2003;

ADOTTA

Il seguente decreto:

Articolo unico

1. Il versamento complessivo senza interessi del prelievo supplementare imputato e non pagato per i periodi di commercializzazione dal 1995/1996 al 2001/2002 può essere effettuato, direttamente dal produttore, in rate annuali di pari importo per un massimo di quattordici; l'importo delle singole rate non può in ogni caso essere inferiore a 10 euro.

2. La facoltà di cui al comma 1 riguarda il prelievo complessivamente dovuto per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002; in caso di eventuali versamenti rateali già in corso la quota capitale residua, al netto degli interessi, confluisce nella nuova rateizzazione.

3. Per accedere alla facoltà di cui al comma 1, il produttore interessato deve recarsi, a partire dal 15 settembre 2003 e non oltre il 15 novembre 2003, presso gli uffici preposti della regione o provincia autonoma competente per territorio, e sottoscrivere una apposita istanza, da redigersi utilizzando il modello di cui all'allegato 1 del presente decreto.

4. L'AGEA mette a disposizione delle regioni e province autonome, attraverso il SIAN, i dati individuali relativi agli importi di prelievo supplementare imputato per le campagne di interesse e agli importi che risultano versati; nel caso in cui sussista una difformità tra quanto risulta rendicontato nel SIAN e quanto effettivamente versato a nome del produttore, la regione competente per territorio accerta l'effettivo versamento non riscontrato, previa acquisizione della relativa ricevuta, e apporta le necessarie modifiche al totale del prelievo dovuto dal produttore medesimo; la regione provvede ad inviare all'AGEA copia delle ricevute di versamento non contabilizzate.

5. La regione o provincia autonoma competente dovrà esperire la procedura di verifica della documentazione presentata, perentoriamente entro il 31 dicembre 2003, comunicandone gli esiti al produttore interessato e all'AGEA. La comunicazione all'AGEA avviene per il tramite del SIAN.

6. Il produttore che abbia un procedimento pendente presso organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari che incide sul versamento del prelievo supplementare, per ottenere la facoltà di cui al comma 1, deve depositare presso l'organo adito l'atto di rinuncia al contenzioso in essere. L'istanza di cui al comma 3 deve essere corredata da prova dell'avvenuta notifica alle controparti dell'atto di rinuncia.

7. I funzionari incaricati delle regioni e delle province autonome:

a) identificano il richiedente e ne autenticano la firma;

b) verificano la completa compilazione dell'istanza;

c) verificano se il richiedente ha realizzato un esubero produttivo non compensato per il periodo 2002/2003 e, in tal caso, verificano l'effettivo versamento del relativo prelievo supplementare;

d) verificano che il richiedente abbia effettivamente notificato la rinuncia ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente in relazione ai periodi di cui al comma 1;

e) registrano nella banca dati del SIAN l'istanza accolta e ne rilasciano attestazione al produttore entro i termini di cui al comma 5.

8. L'AGEA, sulla base delle istanze autorizzate dalle regioni e comunicate attraverso il SIAN, invia, entro il 15 febbraio 2004, ad ogni singolo produttore interessato i bollettini (MAV) precompilati in ogni loro parte, attraverso i quali dovranno obbligatoriamente essere effettuati i versamenti.

9. L'amministrazione, relativamente ai produttori cui è stata accolta l'istanza di cui al comma 3, provvede a interrompere le procedure di riscossione attivate a carico di acquirenti e produttori.

10. Il produttore che ha ottenuto il riconoscimento della facoltà di cui al comma 1, è tenuto a effettuare i versamenti entro il 15 marzo di ogni anno, a partire dal 2004.

11. Il produttore che non rispetti il termine di cui al comma 10, può ottemperare entro i successivi sessanta giorni, integrando il versamento con una penale pari al 5 per cento dell'importo della rata.

12. Qualora un produttore non effettui il versamento rateale di quanto richiesto entro i termini di cui ai commi 10 o 11, o non sia in regola con i versamenti di prelievo supplementare relativi alle campagne successive al periodo 2002/2003, o non abbia ottemperato per intero agli obblighi di cui al comma 6, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. In tale ipotesi l'AGEA informa la regione o provincia autonoma competente per territorio, la quale adotta tutti i provvedimenti necessari volti al recupero delle somme ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 119/2003.

13. Il produttore che ha ottenuto il riconoscimento della facoltà di cui al comma 1, può richiedere alla ditta acquirente, esibendo l'attestazione di cui alla lettera *e)*, comma 7, la restituzione degli importi trattenuti, ovvero far svincolare le garanzie costituite ai sensi della normativa previgente, relativamente a tutti i periodi di cui al comma 1. Sulle restituzioni sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalle singole trattenute.

14. L'AGEA provvederà a rendicontare, entro il mese di luglio di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, ai fini dell'attuazione del comma 35, dell'art. 10, della legge n. 119/2003.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Attività produttive, foglio n. 30

ALLEGATO 1

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE
(Legge n. 119/2003, Articolo 10, comma 36)

Il sottoscritto [ ] Cod. Fisc. [ ]

[ ] Titolare
dell'Azienda Agricola [ ]
[ ] Rappr. legale

Indirizzo [ ]

Città [ ] CAP [ ] PROV. [ ]

CHIEDE

DI ADERIRE AL VERSAMENTO COMPLESSIVO SENZA INTERESSI DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE DOVUTO PER LE CAMPAGNE LATTIERE DAL 1995/96 AL 2001/2002

A TALE RIGUARDO DICHIARA:

- CHE L'IMPORTO DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE PERIODO 2002/2003 PARI AD EURO [ ] *E' STATO VERSATO;*

- di accettare espressamente le imputazioni di prelievo supplementare relative al proprio esubero produttivo per i periodi dal 1995/96 al 2001/02, che ammontano ad un totale di euro [ ]

- che l'ammontare dei relativi versamenti effettuati a proprio nome è pari a euro [ ]

- che l'importo del prelievo complessivamente dovuto ammonta a euro [ ]

- che il numero delle rate annuali con cui intende estinguere il debito é di numero [ ]

per una rata annuale con un importo di euro [ ]

- di aver presentato atto di rinuncia, agli organi deputati, ad ogni azione di opposizione eventualmente proposta a tale riguardo e pendente innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, e di aver notificato tali atti alle controparti.

- di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, e della conseguente decadenza del beneficio di cui alla presente istanza.

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA:

n. [ ] documentazioni di versamento;

n. [ ] notifiche di atti di rinuncia a procedimenti giurisdizionali pendenti;

Luogo e data ____________ Firma del richiedente ____________

L'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del funzionario addetto.

Ai sensi della legge 675/96 si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello.

autorizzazione regionale

Data ____________

Matricola Azienda :

03A09312

DECRETO 31 luglio 2003.

Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, concernente «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 7, della legge 30 maggio 2003, n. 119, in base al quale entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, così come modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono definite le modalità di attuazione;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 24 luglio 2003;

Acquisito il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.

Sistema informativo agricolo nazionale

1. Per l'attuazione dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 (legge n. 119/2003), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) rende disponibili i servizi relativi alla gestione del regime del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), determinando le modalità di accesso telematico.

2. Le regioni e province autonome (regioni) si avvalgono del SIAN per tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto, a tal fine possono consultare i dati relativi a tutti gli acquirenti e a tutti i produttori in esso registrati. Possono, inoltre, avvalersi dei servizi del SIAN per le operazioni di stampa e spedizione delle comunicazioni di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto.

3. I dati comunicati dalle regioni tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti previsti dal presente decreto a carico degli acquirenti riconosciuti, i quali a tal fine si avvalgono del SIAN e possono consultare i dati relativi ai propri conferenti.

4. Le associazioni o organizzazioni di acquirenti che intendono avvalersi del SIAN devono presentare all'AGEA un'apposita richiesta, comunicando codice fiscale, denominazione, sede e rappresentante legale.

5. Le ditte acquirenti devono comunicare alla regione che li ha riconosciuti l'adesione ed il recesso da una associazione o organizzazione di acquirenti.

6. Le associazioni o organizzazioni di acquirenti registrate nel SIAN possono consultare i dati relativi agli acquirenti loro associati che hanno comunicato la propria adesione.

7. Le regioni registrano nel SIAN le organizzazioni di produttori da loro riconosciute.

8. I produttori devono comunicare alla regione, come definita all'art. 2, comma 1, del presente decreto, l'adesione ad una organizzazione. In assenza di tale comunicazione il produttore, ai fini dell'applicazione della legge n. 119/2003, viene considerato non associato; le adesioni, già comunicate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, devono essere ripetute.

9. Le organizzazioni di produttori riconosciute e registrate nel SIAN possono consultare i dati relativi ai produttori che hanno comunicato la propria adesione.

10. Le regioni verificano la decorrenza delle adesioni e dei recessi loro comunicati ai sensi del presente articolo e le registrano nel SIAN.

11. I centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) possono consultare attraverso il SIAN i dati settoriali relativi ai soggetti per i quali hanno ricevuto il mandato; i dati informatizzati del fascicolo aziendale da loro detenuto, che siano rilevanti per la gestione del settore, sono resi accessibili ai competenti uffici regionali.

Art. 2.

Classificazione delle aziende

1. La regione o provincia autonoma competente per l'esecuzione degli adempimenti del regime del prelievo supplementare relativi ad una azienda produttrice di latte è quella dove risulta ubicato il centro aziendale dell'azienda stessa. Il centro aziendale è identificato attraverso la particella catastale su cui è ubicata la stalla e il codice aziendale assegnato dalla Azienda sanitaria locale (ASL) competente tenendo conto anche delle specificità del catasto ex austro-ungarico, nelle zone in cui esso è ancora vigente.

2. Ogni azienda di produzione viene identificata, conformemente a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, attraverso il codice unico delle aziende agricole (CUAA) e ogni sua unità tecnico-economica attraverso il comune di ubicazione; pertanto sono considerate unitariamente unità produttive con medesimo conduttore e ubicate nello stesso comune.

3. Un'azienda produttrice di latte è classificata ricadente:

a) in zona di montagna, se il suo centro aziendale principale di produzione ed almeno il 50% della superficie agricola utilizzata complessiva sono ubicati in una zona classificata ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, nonché ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999;

b) in zona svantaggiata, se il suo centro aziendale principale di produzione e almeno il 50% della superficie agricola utilizzata complessiva sono ubicati nelle zone classificate ai sensi dell'art. 3, paragrafi 3 o 4 della medesima direttiva;

c) in zona di pianura negli altri casi.

4. Le regioni provvedono a tenere aggiornata la classificazione aziendale.

Art. 3.

Determinazione della quota

1. Il quantitativo individuale di riferimento è costituito da un'unica quota per le consegne e da un'unica quota per le vendite dirette quale risulta, per il primo periodo di applicazione, dalle comunicazioni individuali relative al periodo di produzione lattiera 2003/2004.

2. Il registro pubblico delle quote, istituito dall'art. 2, comma 2, della legge n. 119/2003 è tenuto informaticamente dall'AGEA all'interno del SIAN, ed è consultabile integralmente da chi ne ha interesse.

3. Entro il trentesimo giorno precedente l'inizio di ciascun periodo di commercializzazione le regioni iscrivono nel registro di cui al comma 2 i quantitativi di riferimento individuali aggiornati.

4. Anteriormente all'inizio di ciascun periodo di commercializzazione le regioni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviano a ciascun produttore un certificato in due copie, una delle quali recante l'indicazione «copia per l'acquirente», contenente:

a) gli estremi identificativi dell'azienda;

b) la classificazione di cui all'art. 2, comma 3 del presente decreto;

c) i quantitativi individuali di riferimento di inizio periodo e il tenore di materia grassa di riferimento;

d) il dettaglio delle variazioni della quota che determinano il quantitativo di riferimento.

5. La previsione di cui all'art. 2, comma 2-*ter*, della legge n. 119/2003 si applica in tutti i casi di nuova assegnazione o acquisizione di quantitativi di riferimento da parte di produttori che conducono un'azienda agricola presa in affitto o comodato e non ai quantitativi che sono stati trasferiti insieme all'azienda stessa da parte del cessionario.

6. Al termine del contratto di affitto o comodato, o negli altri casi approvati dalle regioni, il produttore può trasferire il proprio quantitativo di riferimento individuale in una nuova azienda, purché ubicata nella stessa zona di classificazione di quella precedentemente condotta.

7. Sono esclusi dalle assegnazioni di quota di cui all'art. 3 della legge n. 119/2003, i produttori che a partire dal periodo 1995/1996 abbiano venduto, ovvero affittato per un periodo superiore a due campagne lattiere, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari, separatamente dall'azienda. Non sono compresi nei trasferimenti di cui al presente comma gli affitti di sola quota in corso di periodo di cui all'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/99.

Art. 4.

Decadenza delle quote

1. Qualora nel corso dell'ultimo periodo di dodici mesi, il produttore non utilizzi il proprio quantitativo individuale di riferimento, separatamente per le consegne e le vendite dirette, per almeno il 70 per cento, senza aver ottenuto il riconoscimento di una causa di forza maggiore, decade dalla titolarità della quota non utilizzata.

2. Nel caso delle consegne per la verifica di utilizzo si adotta il quantitativo rettificato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001.

3. Ai fini della verifica di utilizzo si tiene conto del quantitativo individuale di riferimento di fine periodo, senza considerare gli affitti di quota di cui all'art. 19.

4. Entro il successivo 30 giugno, con il supporto delle procedure del SIAN, le regioni comunicano ai produttori interessati la decadenza della titolarità del quantitativo di riferimento non utilizzato. Entro e non oltre il successivo 15 settembre le regioni procedono al consolidamento dei dati sulle quote non utilizzate.

5. Nel caso di aziende condotte a tempo determinato la decadenza della quota è efficace anche in capo al proprietario dell'azienda.

6. Entro il 30 settembre l'AGEA provvede alla riattribuzione dei quantitativi alle regioni secondo il disposto dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 119/2003. I quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone montane o svantaggiate sono riattribuiti alle regioni cui afferivano per essere riassegnati esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; i quantitativi revocati ad aziende ubicate in zone non svantaggiate delle regioni insulari sono riattribuiti alle regioni cui afferivano per essere riassegnati ad aziende comunque ubicate nel territorio delle regioni medesime.

7. Le cause di forza maggiore di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 119/2003, sono le seguenti:

a) esproprio di parte consistente della superficie agricola utilizzata per la produzione dell'azienda;

b) decesso del produttore;

c) furto o perdita accidentale di parte consistente del patrimonio bovino da latte;

d) calamità naturale grave che colpisce parte consistente della superficie agricola utilizzata;

e) distruzione dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera;

f) epizoozie e altre cause sanitarie, certificate dall'autorità sanitaria competente o da veterinari riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, che compromettano la produzione lattiera.

8. Le cause di forza maggiore devono essere comunicate dall'interessato, corredate della documentazione probante, alla competente regione perentoriamente entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, a pena di irricevibilità.

9. La regione verifica la sussistenza delle cause di forza maggiore comunicate, determina il periodo di riferimento per il quale risulta colpita la capacità produttiva dell'azienda, che deve essere interessato dall'evento per un arco temporale significativo. L'esito del procedimento deve essere comunicato all'interessato e iscritto nel registro delle quote di cui all'art. 2, comma 2, attraverso il SIAN entro e non oltre il termine del periodo di commercializzazione cui si riferisce.

10. La persistenza della causa di forza maggiore può essere riconosciuta, su richiesta documentata dell'interessato, da presentarsi entro e non oltre il 31 dicembre del periodo successivo a quello di cui al comma 8, per un secondo periodo di commercializzazione.

11. Non sono assoggettati alla decadenza di cui al presente articolo, per il periodo di realizzazione di un piano di sviluppo approvato dalla competente regione o provincia autonoma, i quantitativi acquisiti in attuazione del piano stesso, a condizione che la regione o provincia autonoma abbia iscritto tale piano nel registro di cui all'art. 3, comma 2, entro e non oltre il termine del primo periodo di commercializzazione cui si riferisce ed a condizione che gli stessi quantitativi non siano oggetto di vendita o di affitto, disgiuntamente dall'azienda, nel periodo di vigenza del piano di sviluppo regionale.

12. In applicazione dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/99, il termine ultimo perché un produttore comunichi alla regione o provincia autonoma competente per territorio l'avvenuta ripresa della produzione è fissato al 31 agosto successivo al periodo di mancata commercializzazione.

Art. 5.

Riconoscimento degli acquirenti

1. Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, ogni acquirente è tenuto a presentare, almeno centoventi giorni prima della data in cui intende avviare l'attività di raccolta dai produttori, apposita richiesta alla regione nella quale è ubicata la propria sede legale con le modalità dalle stesse determinate.

2. Le regioni procedono al riconoscimento, valido per tutto il territorio nazionale, dopo aver verificato:

a) il rispetto di tutti i requisiti indicati nell'art. 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, con l'indicazione del luogo, all'interno del territorio della regione o provincia autonoma, dove sono rese disponibili le scritture contabili;

b) la dotazione da parte dell'acquirente di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN, o in alternativa l'adesione ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti da:

centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

organizzazioni e associazioni degli acquirenti di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 119/2003;

c) la dotazione da parte del legale rappresentante dell'acquirente di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto;

d) l'impegno da parte dell'acquirente a comunicare prontamente ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale e alle proprie sedi;

e) ogni altro requisito dalle stesse previsto, atto a garantire la riscossione del prelievo supplementare.

3. Le regioni revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 2, o negli altri casi previsti dalla normativa vigente, entro quarantacinque giorni dal relativo accertamento. Il riconoscimento è altresì revocato in caso di violazioni degli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia che configurino reiterazione ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n 507.

4. Le regioni provvedono a tenere un apposito albo degli acquirenti riconosciuti presso le stesse istituito; tutti gli aggiornamenti dell'albo devono essere contestualmente registrati nel SIAN.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno l'albo di cui al comma 4 deve essere aggiornato con tutti gli acquirenti riconosciuti per il periodo successivo, al fine di consentire ai produttori di adempiere all'obbligo di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 119/2003.

6. L'acquirente cui è stato revocato il riconoscimento, entro quindici giorni dalla notifica deve rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento di revoca. L'acquirente revocato può presentare apposita istanza, non prima di sei mesi dalla decorrenza della revoca, alla regione competente per ottenere un nuovo riconoscimento. A tal fine la regione deve verificare, con uno specifico ed approfondito controllo, da espletare anche presso i locali dell'impresa acquirente, se sussistono tutti i prescritti requisiti.

7. La regione competente effettua il controllo di cui al comma 6, nei tre mesi successivi alla presentazione della istanza da parte dell'acquirente, e procede se del caso al nuovo riconoscimento dell'acquirente, aggiornando l'apposito albo.

8. In caso di mutamento nella conduzione o nella forma giuridica di un'azienda acquirente riconosciuta non è richiesto un nuovo riconoscimento, purché la regione competente possa verificare, su apposita istanza, il mantenimento di tutti i requisiti di cui al comma 2 ed il rilevante subentri nella tenuta dei registri di settore e in tutti i relativi obblighi e oneri derivanti dalla vigente normativa in materia di quote latte.

Art. 6.

Adempimenti degli acquirenti

1. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 14, comma 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, gli acquirenti riconosciuti devono tenere un registro mensile che contenga almeno le seguenti informazioni: estremi identificativi del conferente e dell'azienda di produzione; elementi della comunicazione di cui all'art. 3, comma 4 del presente decreto; quantitativo individuale e tenore di materia grassa di riferimento disponibile; quantitativo e tenore di materia grassa del latte consegnato mensilmente; quantitativo complessivo rettificato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001; quantitativo in esubero.

2. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 14, comma 3, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, gli acquirenti riconosciuti devono tenere un registro mensile che contenga almeno le seguenti informazioni: estremi identificativi del fornitore, quantitativo di latte sfuso acquistato, quantitativo di prodotti lattiero-caseari acquistato.

3. Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti registrano nella banca dati del SIAN tutte le informazioni previste dal comma 1 e le informazioni previste dal comma 2 limitatamente ai soli quantitativi di latte sfuso, certificandole con l'apposizione della propria firma digitale, secondo le modalità di trasmissione telematica che saranno indicate dall'AGEA.

4. Il SIAN mette a disposizione degli acquirenti, per via telematica, il registro di cui al comma 1 contenente le informazioni dagli stessi dichiarati; la stampa, a richiesta, di questo registro su carta comune soddisfa gli obblighi di tenuta. Il registro di cui al comma 2 deve essere tenuto su fogli numerati e vidimati dalla competente regione o provincia autonoma.

5. Entro i venti giorni successivi al termine di cui al comma 3, gli acquirenti possono rettificare i dati trasmessi. Per l'ultimo mese del periodo di commercializzazione le dichiarazioni di cui al comma 3 devono essere registrate nella banca dati del SIAN entro il 30 aprile e possono essere corrette entro il 14 maggio.

6. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, relativo al latte consegnato e rettificato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, tenendo conto delle variazioni intervenute e registrate nella banca dati del SIAN, determinato con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001.

7. Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 27, della legge n. 119/2003, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente indicato dall'AGEA nonché alla registrazione nella banca dati del SIAN degli estremi del versamento, con la ripartizione della somma per ciascun conferente, e all'invio alla regione o provincia autonoma che li ha riconosciuti di copia della ricevuta di versamento.

8. Le regioni verificano mensilmente, con il supporto delle procedure del SIAN, la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti, nonché il loro effettivo versamento, registrando nella banca dati del SIAN le violazioni contestate. Le regioni verificano, altresì, per ciascuna azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte, avvalendosi dell'anagrafe bovina e procedendo ad ogni ulteriore accertamento che ritengano necessario per la corretta imputazione dei dati del prelievo.

9. Se un acquirente subisce la contestazione di una violazione ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 119/2003, una nuova violazione sostanziale nel corso dello stesso periodo di commercializzazione costituisce ripetizione ai sensi dello stesso articolo e determina, pertanto, la revoca del riconoscimento.

10. Gli acquirenti, in applicazione dell'art. 5, comma 7, della legge n. 119/2003, registrano nella banca dati del SIAN i centri di raccolta utilizzati e le modalità di raccolta adottate, indicando la targa degli automezzi utilizzati, direttamente o indirettamente, e l'autorizzazione sanitaria per le autocisterne. Per i trasporti effettuati direttamente dal produttore non dotato di autocisterna non deve essere registrata la targa degli automezzi utilizzati. Ogni variazione di tali informazioni deve essere prontamente registrata.

Art. 7.

Modalità di sostituzione del versamento

1. L'acquirente che intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 119/2003, deve stipulare una fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare, utilizzando obbligatoriamente il testo di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. La fideiussione di cui al comma 1, entro lo stesso termine di cui all'art. 6, comma 7, del presente decreto, deve essere inviata in plico all'AGEA e in copia alla regione competente; entro lo stesso termine l'acquirente deve registrare nella banca dati del SIAN gli estremi della fideiussione inviata.

3. Entro il 31 luglio l'AGEA escute le fideiussioni di cui al presente articolo per la parte di prelievo che non viene restituita, liberando contestualmente la differenza. L'acquirente deve provvedere entro i successivi quindici giorni, ove già dovuto, al pagamento ai produttori delle somme liberate.

Art. 8.

Modalità di determinazione dei capi

1. Per l'attuazione della verifica, per ciascuna azienda, della coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte, prevista dall'art. 5, comma 3, della legge n. 119/2003, l'AGEA mette a disposizione delle regioni il supporto delle procedure del SIAN.

2. I criteri per la determinazione del numero delle vacche che risultano iscritte nell'anagrafe bovina e i parametri per il corretto confronto con la produzione dichiarata, così come individuati dalla Commissione per la verifica e l'accertamento dello stato della commercializzazione del latte e dei prodotti lattieri da parte dei produttori e degli acquirenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 30803 del 2 agosto 2002, si basano in particolare:

a) sul conteggio dei giorni di presenza in stalla di ogni singolo capo potenzialmente in grado di produrre latte;

b) sul periodo di lattazione di ogni singolo capo, così come registrato nell'anagrafe bovina;

c) sulla resa produttiva della razza prevalente dei capi in stalla;

d) sulla resa provinciale media dichiarata dai produttori.

Art. 9.

Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti

1. I conteggi di fine periodo previsti dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, riguardanti le quantità di latte e di prodotti lattiero-caseari consegnate dai produttori, sono costituiti dall'aggiornamento del registro mensile inviato ai sensi dell'art. 6, comma 5, secondo periodo, del presente decreto.

2. Entro il successivo 31 maggio gli acquirenti devono trasmettere alla regione o provincia autonoma che li ha riconosciuti una dichiarazione, costituita dalla stampa dei conteggi di cui al comma 1, secondo le disposizioni previste dall'art. 6, comma 1, secondo periodo della legge n. 119/2003.

Art. 10.

Pluralità e successione di acquirenti

1. Ciascun produttore è tenuto a consegnare copia della comunicazione di quota, trasmessa dalla competente regione, all'acquirente cui intende conferire latte e successivamente ad informarlo di ogni eventuale variazione sopravvenuta.

2. Gli acquirenti, in assenza della documentazione comprovante la titolarità di quota da parte del produttore, sono tenuti a trattenere e versare per intero il prelievo supplementare, calcolato in base a quanto disposto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 25 dicembre 1992.

3. La dichiarazione di pluralità di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 119/2003, deve essere accompagnata da una copia della comunicazione del quantitativo individuale di riferimento di cui all'art. 3, comma 4 del presente decreto.

4. La dichiarazione di successione di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 119/2003, deve riportare il quantitativo individuale di riferimento disponibile e il quantitativo rettificato già consegnato nel corso del periodo e deve essere accompagnata da una copia della comunicazione di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto. Copia di tale dichiarazione deve essere inviata contestualmente anche alla regione ove è ubicata l'azienda produttrice.

5. Le regioni verificano le dichiarazioni ad esse trasmesse e le registrano nel SIAN entro trenta giorni dal ricevimento.

6. Gli acquirenti, ai fini del calcolo del prelievo supplementare eventualmente dovuto, sono tenuti a verificare la registrazione nel SIAN delle dichiarazioni di cui al presente articolo.

Art. 11.

Pluralità di aziende con unico conduttore

1. Il produttore che conduce più di una azienda (unità tecnico-economica) può richiedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla regione la facoltà, per il periodo successivo, di considerare unitariamente le quote di tipo consegne o le quote di tipo vendite dirette inerenti le singole aziende, distribuendo liberamente la produzione sulle medesime, qualora vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le aziende devono essere tutte ubicate nella medesima regione;

b) le aziende devono essere tutte classificate in zona omogenea, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente decreto.

2. La regione autorizza la gestione unitaria di cui al comma 1, registrandola contestualmente nella banca dati del SIAN entro il successivo 15 febbraio.

Art. 12.

Documentazione di raccolta del latte

1. Il produttore che effettua consegne di latte deve tenere un registro di consegna che contenga i seguenti elementi:

a) data e ora della consegna;

b) quantitativo di latte consegnato;

c) dati identificativi della ditta acquirente;

d) dati identificativi del trasportatore;

e) targa dell'automezzo utilizzato per il trasporto;

f) firma del conducente del mezzo;

g) firma del produttore o di un suo delegato.

2. Il registro di cui al comma 1 deve essere tenuto su fogli numerati e vidimati dalla regione o provincia autonoma dove è ubicata l'azienda produttrice.

3. Il trasportatore, durante la raccolta del latte, deve tenere un registro, in doppia copia, che contenga i seguenti elementi:

a) dati identificativi della ditta acquirente e del destinatario se diverso;

b) dati identificativi del trasportatore;

c) data del trasporto;

d) targa dell'automezzo utilizzato per il trasporto.

4. Per ogni singola consegna di latte sul registro di raccolta devono essere riportati i seguenti elementi:

a) ora della consegna;

b) dati identificativi del produttore;

c) quantitativo di latte ritirato;

d) firma del produttore o di un suo delegato;

e) firma del conducente del mezzo.

5. Al termine della raccolta il registro deve essere sottoscritto dall'acquirente; una copia deve essere trattenuta dal trasportatore e una copia dall'acquirente. Il registro di raccolta deve essere tenuto su fogli numerati e vidimati dalla regione o provincia autonoma che ha riconosciuto l'acquirente.

6. Le regioni possono autorizzare sistemi informatizzati di registrazione della raccolta che comunque garantiscano l'effettivo controllo dei quantitativi trasportati, e possono altresì emanare disposizioni integrative in relazione alla realtà territoriale di raccolta del latte.

7. La mancata tenuta, vidimazione o sottoscrizione, dei registri di cui al presente articolo da parte dei produttori e degli acquirenti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 della legge n. 119/2003, e da parte dei trasportatori di quelle di cui all'art. 10, comma 3.

Art. 13.

Tenore di materia grassa

1. L'acquirente effettua mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore per il calcolo del tenore di grassi.

2. Per le aziende situate nelle zone di montagna e per le aziende titolari di un quantitativo di riferimento inferiore ai 60.000 kg l'acquirente effettua almeno un prelievo mensile sul latte consegnato da ciascun produttore per il calcolo del tenore di grassi.

3. A tal fine l'acquirente effettua le analisi nei laboratori degli istituti zooprofilattici od in altri laboratori indicati dalla regione o provincia autonoma, o che operano secondo criteri definiti dalla regione stessa.

4. I certificati delle analisi effettuate devono essere conservati con la documentazione contabile di cui all'art. 14 del presente decreto.

5. Le regioni possono autorizzare sistemi informatizzati di registrazione delle analisi che comunque garantiscano l'effettivo controllo delle stesse.

Art. 14.

Contabilità degli acquirenti e dei produttori

1. Gli acquirenti tengono a disposizione degli organi di controllo, per almeno tre anni, la documentazione prevista dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001.

2. Gli acquirenti tengono, altresì, a disposizione degli organi di controllo ogni altro utile elemento atto a consentire un controllo della contabilità, così come previsto dal regolamento (CEE) n. 4045/1989 del Consiglio del 21 dicembre 1989, e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare deve essere tenuta dagli acquirenti, e resa disponibile all'atto del controllo, la documentazione atta a dimostrare le rese di lavorazione ottenute, attraverso registri di lavorazione e di magazzino, o altra idonea documentazione. La conservazione di tale documentazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e comunque per almeno tre anni.

3. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione degli organi di controllo, per almeno tre anni, la documentazione prevista dall'art. 14, comma 5, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001. La contabilità di magazzino deve essere riportata su un apposito registro vidimato a cura della regione competente.

4. I prodotti lattiero-caseari diversi dal latte sono convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze di cui all'allegato 2. Per tutti i tipi di formaggio non compresi nell'allegato 2 dovranno essere utilizzati i coefficienti normalmente praticati nella regione per i tipi di formaggi interessati.

Art. 15.

Vendite dirette

1. Le dichiarazioni di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 119/2003, devono essere redatte su appositi modelli, che saranno predisposti dall'AGEA in collaborazione con le regioni, nel rispetto e secondo le modalità previste nell'art. 6, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001.

2. L'AGEA può prevedere forme di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui al comma 1.

3. I produttori, per la presentazione telematica di cui al comma 2, possono avvalersi dei centri autorizzati di assistenza agricola.

Art. 16.

Controlli

1. Ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, entro il 30 settembre successivo al termine di ciascun periodo, l'AGEA, sulla base dell'analisi del rischio di cui al predetto art. 12, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001, individua le aziende da sottoporre a controllo e determina le modalità operative per la rendicontazione dei controlli stessi in accordo con le regioni.

2. Le regioni, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 1, comma 4 della legge n. 119/2003, effettuano, nell'ambito dei poteri e dei compiti loro attribuiti ogni altro controllo ritenuto necessario ai fini della corretta applicazione del regime delle quote nei confronti degli acquirenti, dei produttori e dei trasportatori.

3. Le regioni, sulla base dell'esito dei controlli svolti dai propri funzionari o dagli altri soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 119/2003, ovvero sulla base di comunicazioni di rettifica inviate dai dichiaranti, aggiornano la contabilizzazione delle consegne e delle vendite dirette registrata nella banca dati del SIAN.

4. I funzionari delle regioni incaricati dello svolgimento di compiti di controllo relativi all'applicazione della normativa sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino devono essere muniti di documento di riconoscimento rilasciato dall'ufficio di appartenenza.

Art. 17.

Vendita di quota

1. I contratti di vendita della quota, di cui all'art. 10, comma 10, della legge n. 119/2003, devono essere stipulati entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno e devono essere trasmessi entro e non oltre i quindici giorni successivi alla data di stipula a cura del rilevante alla regione, la quale entro il 15 febbraio autorizza il trasferimento di quota a valere per il periodo di commercializzazione successivo, provvedendo contestualmente alla sua registrazione nel SIAN.

2. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta e soggetti a registrazione. Le firme dei soggetti contraenti possono essere autenticate anche dai competenti uffici delle regioni, secondo modalità da queste preventivamente determinante.

3. Possono acquistare quote le aziende con un quantitativo di riferimento individuale non superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata, con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti o comunque a colture arboree, a condizione che con l'acquisto non si superi il predetto limite.

4. Ove il contratto di vendita intervenga tra produttori le cui aziende sono ubicate nella medesima regione o provincia autonoma, per i controlli amministrativi e la validazione del trasferimento le regioni possono avvalersi dell'attività sussidiaria dei Centri di assistenza agricola legalmente riconosciuti, che operano sulla base del mandato conferito dal produttore rilevante.

5. Ove il contratto di vendita intervenga tra produttori le cui aziende sono ubicate in regioni diverse, il rilevante deve trasmetterne copia, contestualmente, ad entrambe le regioni interessate. La regione competente per l'autorizzazione del contratto è quella del rilevante, che provvede a dare comunicazione alla regione del cedente dell'avvenuta validazione.

6. Per procedere alla validazione del contratto la regione competente deve effettuare una istruttoria, anche potendosi avvalere della collaborazione della regione del produttore cedente nel caso di contratti fuori regione, verificando:

a) il rispetto dei vincoli di classificazione delle aziende previsti dall'art. 10, commi 11 e 12, della legge n. 119/2003;

b) il rispetto del limite percentuale previsto dall'art. 10, comma 13, della legge n. 119/2003;

c) che il produttore cedente, se socio di cooperativa o aderente ad una organizzazione di produttori, abbia espletato la procedura per l'esercizio del diritto di prelazione;

d) il rispetto del limite di cui al comma 3;

e) che il produttore rilevante, nel caso di cedente con azienda ubicata in una regione o provincia autonoma diversa, abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 5;

f) che il produttore cedente non sia soggetto, per la commercializzazione relativa al periodo precedente alla data di stipula, ad un adeguamento del proprio quantitativo di riferimento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del presente decreto, che interessi il quantitativo oggetto del contratto;

g) l'avvenuta registrazione, ovvero l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro.

Art. 18.

Prelazione nella vendita di quota

1. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte ed agli aderenti alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o da altri aderenti alla stessa organizzazione di produttori.

2. A tale fine il produttore che intende vendere le quote ne dà comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 10 novembre, indicando i termini dell'offerta ricevuta dal terzo, al presidente della cooperativa e al presidente dell'organizzazione di produttori, che ne espongono copia nei locali della sede entro il giorno feriale immediatamente successivo. La predetta affissione vale come comunicazione per i produttori interessati.

3. I produttori interessati, soci della cooperativa o aderenti all'organizzazione, inviano ai presidenti un apposito telegramma dichiarando esplicitamente di volersi avvalere del diritto di prelazione. Nel caso in cui pervengano più richieste dirette all'esercizio della prelazione il presidente determina la priorità in base a criteri temporali, eventualmente tenendo conto dell'orario di partenza del telegramma.

4. Nel caso venga esercitato il diritto di prelazione, questo spetta in prima istanza ai soci della cooperativa e in seconda istanza agli aderenti all'organizzazione di produttori.

5. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 le quote possono essere vendute a produttori terzi alle condizioni comunicate, inviando copia dell'atto di vendita al presidente della cooperativa e al presidente dell'organizzazione di produttori.

6. Ove le condizioni di vendita risultino differenti rispetto a quanto comunicato, alla cooperativa e all'organizzazione compete l'azione per il risarcimento del danno.

Art. 19.

Affitti di quota

1. Le cessioni temporanee di cui all'art. 10, comma 15, della legge n. 119/2003, devono essere stipulate e presentate alla regione competente entro e non oltre il 1° marzo del periodo di commercializzazione cui la cessione si riferisce.

2. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta e soggetti a registrazione. Le firme dei soggetti contraenti possono essere autenticate anche dai competenti uffici delle regioni, secondo modalità da questi preventivamente determinate.

3. Entro i quindici giorni successivi alla presentazione, le regioni registrano nel SIAN i contratti da esse validati, aggiornando i relativi quantitativi di riferimento, dopo aver verificato:

a) l'avvenuta commercializzazione di latte nel periodo di riferimento, attraverso una dichiarazione mensile di cui all'art. 6 del presente decreto o documentazione fiscale nel caso di vendite dirette;

b) che il quantitativo oggetto del trasferimento non risulti già utilizzato;

c) l'avvenuta registrazione, ovvero l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro.

4. L'atto attestante il trasferimento di quota, dopo essere stato convalidato dalla regione dove è ubicata l'azienda del rilevante, deve essere comunicato da parte di ciascun contraente ai rispettivi acquirenti.

5. Per i controlli amministrativi e la validazione dei trasferimenti le regioni possono avvalersi dell'attività sussidiaria dei Centri di assistenza agricola legalmente riconosciuti, che operano sulla base del mandato conferito dal produttore rilevante.

Art. 20.

Mobilità vendite dirette - Consegne

1. Il produttore titolare di un quantitativo di riferimento può chiedere, nel rispetto dell'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, il passaggio temporaneo o definitivo, totale o parziale, della quota dalle vendite dirette alle consegne, o viceversa.

2. A tal fine il produttore deve presentare motivata istanza alla regione in cui è ubicata l'azienda perentoriamente entro il 15 dicembre di ciascun anno.

3. Le regioni registrano nel SIAN le istanze di mobilità recepite entro i termini, aggiornando i relativi quantitativi di riferimento con efficacia a decorrere dal periodo in corso alla presentazione dell'istanza temporanea e con efficacia dal periodo successivo alla presentazione dell'istanza definitiva.

Art. 21.

Mutamenti nella conduzione delle aziende

1. Nel caso si realizzi un atto o fatto giuridico che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota, il nuovo conduttore deve darne comunicazione alla regione competente, la quale, verificatane la regolarità, provvede a recepire detta variazione registrandola nel SIAN, qualora non risulti già registrata attraverso le procedure del fascicolo aziendale, entro trenta giorni dalla data di presentazione.

2. Il produttore cedente è tenuto a comunicare la variazione di cui al comma 1 alle ditte acquirenti cui conferisce il latte.

3. Il produttore già titolare di un'azienda con quota che rileva una nuova azienda, o parte di essa, può richiederne l'accorpamento con la propria, purché entrambe le aziende siano ubicate nella medesima regione e classificate in zona omogenea ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto.

4. Nel caso di trasferimenti parziali di azienda la porzione di quota ceduta deve essere proporzionale alla superficie agricola utilizzata ceduta, con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti o comunque a colture arboree. La priorità di restituzione del prelievo supplementare relativa al quantitativo ridotto ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, viene ridotta proporzionalmente al produttore cedente e non viene trasferita al produttore rilevante.

Art. 22.

Alpeggio

1. Nella ipotesi in cui siano attribuite quote alle aziende destinate ad alpeggio, qualora esistano vincoli di destinazione ad alpeggio delle aziende interessate, derivanti dalla normativa regionale in materia, la quota latte è assegnata al proprietario dell'azienda destinata ad alpeggio.

2. Il conduttore dell'azienda destinata all'alpeggio è responsabile di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale sulle quote latte.

3. Il conduttore dell'azienda destinata all'alpeggio non può alienare o cedere in affitto la quota né può aderire a programmi di abbandono della produzione lattiera.

Art. 23.

Disposizioni transitorie

1. Entro il 31 ottobre 2003 gli acquirenti già riconosciuti comunicano alla regione di competenza il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere *b* e *c*, nonché l'assunzione dell'impegno di cui alla lettera *d*, dell'art. 5 del presente decreto. In caso di mancato adempimento la regione procede alla revoca del riconoscimento.

2. L'AGEA, per garantire l'applicazione del presente decreto, provvede entro il 31 ottobre 2003 all'aggiornamento delle proprie procedure di accesso al SIAN.

3. Le disposizioni di cui all'art. 12 del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2004.

4. Gli acquirenti, per il primo periodo di applicazione della legge n. 119/2003, effettuano la registrazione nel SIAN di cui all'art. 6, comma 10, del presente decreto, entro il 31 marzo 2004.

5. Le frazioni percentuali indicate all'art. 10, comma 27, della legge n. 119/2003, sono da riferirsi a ciascun produttore in relazione all'esubero mensile.

6. Gli acquirenti, per la determinazione della percentuale da applicare al versamento del prelievo supplementare, di cui all'art. 10, comma 27, della legge n. 119/2003, rilevano dal SIAN la categoria di appartenenza di ciascun conferente e la misura della riduzione subita di cui alla lettera *b)*.

7. I provvedimenti di adeguamento dei quantitativi individuali di riferimento non utilizzati nel corso del periodo di commercializzazione 2002/2003 vengono adottati dalle regioni applicando la normativa precedentemente in vigore.

8. I quantitativi di riferimento ripartiti tra le regioni al 31 marzo 2003 vengono dalle stesse assegnati applicando la normativa precedentemente in vigore, anche a valere sul periodo 2003/2004, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2003.

Art. 24.

Abrogazioni

1. A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro per le politiche agricole del 21 gennaio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 57 del 10 marzo 2003.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Attività produttive, foglio n. 31

ALLEGATO 1

Spettabile AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Area Autorizzazione Pagamenti U.O. Prodotti Animali - Settore Quote Latte - via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Fidejussione n.

PREMESSO:

Che la ditta acquirente «... (debitore) ....» con sede in ...., via ...., n. ...., deve ottemperare alla regolamentazione comunitaria sul prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Che a tal fine, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 49/2003, deve provvedere al versamento del prelievo supplementare a nome dei propri conferenti che hanno superato il quantitativo individuale di riferimento.

Che l'art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 49/2003 consente la sostituzione del versamento con una fidejussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta.

Che per i conferimenti di latte ricevuti durante il mese di .... risulta un esubero produttivo per n. .... produttori per un quantitativo eccedente la propria quota pari a Kg .... corrispondente ad un prelievo supplementare pari ad Euro ....;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

La sottoscritta .... (banca) ...., (di seguito indicata come Garante), con sede legale in ...., a mezzo del signor .... nato a ...., il .... funzionario all'uopo autorizzato, si costituisce fidejussore, fino alla concorrenza massima di Euro .... (Euro ....), a favore dell'AGEA, a garanzia dell'effettivo e immediato versamento del prelievo supplementare entro il termine comunitario.

Resta pertanto inteso che questa .... (banca) .... si impegna a versarvi, a vostra prima semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A/R e beninteso entro il limite sopra indicato, quell'importo che indicherete come dovutovi a titolo di prelievo supplementare dalla ditta acquirente «.........................(debitore) ....».

ALLEGATO 2

ELENCO DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN EQUIVALENTE LATTE NEI FORMAGGI

FORMAGGIO	COEFFICIENTE
Parmiggiano reggiano	15,15
Grana padano	15,15
Asiago d'allevo	10,54
Asiago pressato	8,95
Montasio	10,00
Fontina, Bitto, Branzi	9,35
Altri a pasta semicotta	10,50
Provolone Valpadana	11,11
Caciocavallo Silano	10,52
Mozzarella	7,92
Scamorza	8,33
Gorgonzola	8,33
Italico	8,65
Crescenza, Casatella, Stracchino	6,66
Taleggio, Quartirolo lombardo	8,33
Robiola	7,00
Bra duro	11,11
Bra tenero	9,50
Raschera	11,00
Castelmagno	11,50
Toma piemontese	9,09
Caciotta	11,00
Yogurt	1,12

La garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente ed a più riprese, facendone richiesta al Garante mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessità di preventiva richiesta al Beneficiario.

Il Garante si obbliga ad effettuare il pagamento dell'importo richiesto da AGEA a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione di questa, senza opporre ad AGEA alcuna eccezione, anche nell'eventualità:

a) di contestazioni di qualunque genere proposte, a qualsiasi titolo, dal Beneficiario o da altri soggetti comunque interessati;

b) di dichiarazione di fallimento, sottoposizione a procedure concorsuali o liquidazione del Beneficiario;

c) di inadempimento, anche parziale, del Beneficiario a qualsiasi ed eventuale obbligo nascente dal rapporto con il Garante stesso.

La presente garanzia viene rilasciata con espressa esclusione della preventiva escussione di cui all'art. 1944 codice civile, ed espressa rinuncia del Garante a quanto contemplato agli articoli 1945, 1955 e 1957 codice civile, volendo ed intendendo il Garante rimanere obbligato in solido con il Beneficiario fino alla estinzione del credito garantito.

Trascorsi inutilmente trenta giorni dal ricevimento della richiesta di versamento la sottoscritta .... (banca) .... dovrà riconoscervi un interesse annuale calcolato in base al tasso di riferimento Euribor a tre mesi applicabile al primo settembre, maggiorato di un punto percentuale.

La garanzia prestata ha validità dalla data odierna e fino al 31 dicembre p.v.; trascorsi quindici giorni da quest'ultimo termine, senza che sia pervenuta a mezzo lettera raccomandata Vostra richiesta di pagamento o richiesta di estensione della validità per ulteriori sei mesi, la garanzia si intenderà decaduta e priva di qualsiasi ulteriore efficacia, anche senza la materiale restituzione del presente documento.

In caso di controversie fra AGEA e il Garante, in dipendenza del presente atto, sarà competente a giudicare il Foro di Roma.

03A09313

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 luglio 2003.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base FIRB - Ammissione al finanziamento di progetti liberi a sportello, presentati ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 marzo 2001, n. 199-Ric.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Programma nazionale della ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

Visto, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 settembre 2001;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto 8 marzo 2001 che disciplina le modalità procedurali per il finanziamento di progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale;

Viste le domande di finanziamento presentate, ai sensi del richiamato art. 6 del decreto ministeriale 8 marzo 2001, a decorrere dal 1° ottobre 2001 secondo le specifiche modalità del D.D. del 14 settembre 2001;

Visto, altresì, l'art. 8 del predetto decreto dell'8 marzo 2001 che disciplina le modalità procedurali per il finanziamento di progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali e per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale;

Visti i decreti direttoriali del 2 agosto 2001, protocolli numeri 817-Ric., 818-Ric., 819-Ric., 820-Ric., 821-Ric., 822-Ric., 823-Ric., 824-Ric., di invito a presentare, ai sensi dei predetti articoli 6 e 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, progetti nell'ambito, rispettivamente, dei programmi strategici: post genoma; nuova ingegneria medica; neuroscienze; tecnologie abilitanti per la società della conoscenza-ict; nanotecnologie, microtecnologie, sviluppo integrato dei materiali; eredità e prospettive nelle scienze umane; scienza e tecnologia nella società della conoscenza; tutela dei diritti e della sicurezza dei cittadini;

Viste le domande di finanziamento presentate, ai sensi del richiamato art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, secondo le modalità e i termini definiti nei predetti decreti direttoriali;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001, protocollo n. 449 Ric., con cui è stata nominata la commissione incaricata, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del predetto decreto 8 marzo 2001, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visti i criteri e i parametri fissati dalla commissione, per la valutazione dei predetti progetti, e definiti nella seduta del 7 novembre 2001;

Considerato, in particolare, che la commissione ha ritenuto opportuno, con riferimento alle domande di finanziamento presentate ai sensi del richiamato art. 6 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 e in relazione alle risorse finanziarie disponibili, sottoporre a valutazione in una prima fase soltanto i 330 progetti pervenuti in data 1° ottobre 2001;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2002, protocollo n. 1680-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nella seduta del 29 ottobre 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2002, protocollo n. 1931-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nella seduta del 26 novembre 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 2003, protocollo n. 36-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nella seduta del 18 dicembre 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 2003, protocollo n. 1042-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della suddetta commissione espresse nelle sedute del 28 gennaio e 26 febbraio 2003 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 2003, protocollo n. 1041-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della suddetta commissione espresse nelle sedute del 12 marzo e 2 aprile 2003 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Viste le disponibilità del FIRB;

Visto il decreto direttoriale n. 1282 del 13 settembre 2002, modificato con decreto direttoriale n. 1617 del 13 novembre 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 1472/Ric. del 24 ottobre 2002;

Ritenuta la necessità di procedere alla adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'articolo unico dei richiamati decreti ministeriali di approvazione delle proposte della commissione, per l'assunzione dell'impegno delle risorse finanziarie necessarie nonché, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, per la definizione delle modalità di erogazione, di monitoraggio delle attività realizzate e di controllo dei risultati conseguiti;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

1. I progetti di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto, sono ammessi al finanziamento a valere sulle risorse del FIRB, e secondo i limiti ivi indicati.

2. L'importo di € 7.051.000,00 grava sulle specifiche disponibilità di cui al decreto direttoriale n. 1282 del 13 settembre 2002, così come modificato con decreto direttoriale n. 1617 del 13 novembre 2002.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, il contributo ministeriale è assegnato secondo la seguente articolazione:

30% a titolo di anticipazione all'atto della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o, nei casi di cui al successivo comma 5, all'atto dell'acquisizione della ivi prevista rimodulazione;

il restante 70% in quote corrispondenti alle annualità del progetto e all'atto dell'accettazione dei rendiconti di cui al successivo art. 4 del presente decreto.

4. Il MIUR provvede all'erogazione del contributo alle singole unità di ricerca partecipanti al progetto, in relazione alle quote di rispettiva competenza ivi indicate.

5. Nei casi in cui il progetto sia stato ammesso al finanziamento per un costo inferiore a quello indicato in domanda, il Ministero, al fine di individuare la quota di contributo spettante alle singole unità di ricerca, provvede a richiedere al coordinatore una rimodulazione del piano finanziario del progetto, tale comunque da non modificarne in modo sostanziale le condizioni originarie.

Art. 2.

1. Per i programmi ammessi al cofinanziamento, il Ministero provvede a richiedere ai soggetti coordinatori dei progetti apposita certificazione di impegno per l'utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi propri dichiarati come acquisiti e/o acquisibili, in sede di presentazione delle domande. La relativa deliberazione di vincolo dovrà pervenire prima dell'erogazione del contributo da parte del MIUR.

Art. 3.

1. Il coordinatore scientifico del programma cofinanziato è responsabile dell'attuazione del programma stesso nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda.

2. I soggetti proponenti si impegnano, in solido con tutte le unità di ricerca partecipanti, ad eseguire nei confronti del Ministero le attività indicate nei prospetti appositamente predisposti, assicurando l'operatività del programma e la valutazione dei risultati attesi.

3. Il Ministero risponde esclusivamente dell'erogazione del contributo assegnato ed è esente da ogni responsabilità nei confronti degli assegnatari e dei proponenti nonché dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione delle suindicate attività.

4. Il Ministero può autorizzare il recesso di un proponente dal programma se accettato da tutti gli altri, a meno che tale recesso non modifichi le condizioni in base alle quali il finanziamento è stato erogato e semprechè gli altri proponenti assicurino la continuazione in solido del programma e la possibilità di valutarne i risultati ottenuti.

5. I programmi saranno dichiarati decaduti dalla contribuzione del MIUR qualora, per fatti imputabili ai soggetti proponenti, gli stessi non vengano realizzati secondo le condizioni previste.

Art. 4.

1. I coordinatori scientifici dei programmi di ricerca previsti dal presente decreto e di quelli già in atto, sono tenuti a fornire annualmente il rendiconto scientifico e amministrativo dei programmi cofinanziati, secondo le modalità e forme stabilite dalla commissione dei garanti.

2. La mancata presentazione del rendiconto scientifico annuale verrà valutata come inadeguata attuazione del programma.

3. Eventuali importi che il Ministero dovesse recuperare dai soggetti assegnatari potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare ai medesimi soggetti anche in base ad altro titolo.

4. Tutti i programmi saranno sottoposti a valutazione «ex post» e dei risultati di tale valutazione, resa pubblica, si potrà tenere conto per le successive assegnazioni di fondi.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

PROGETTI LIBERI "A SPORTELLO" *valutati positivamente dalla Commissione (con relativo contributo proposto) nel corso delle riunioni del 29 ottobre, 26 novembre e 18 dicembre 2002, 28 gennaio, 26 febbraio, 12 marzo e 2 aprile 2003*

Sedute del 29 ottobre, 26 novembre e 18 dicembre 2002

Sedute del 28 gennaio, 26 febbraio, 12 marzo e 2 aprile 2003

Responsabile scientifico del progetto	Num presentaz. al Cineca	Codice CINECA	Costo da domanda	Costo Riconosciuto ammissibile	Contributo proposto
			€	€	€
NOVELLI FRANCESCO	101	RBAU01TEJN	154.000,00	71.428,57	50.000
ANTONIELLI LIVIO	258	RBAU01TR5W	30.000,00	25.714,29	18.000
VOLPE POMPEO	331	RBAU0143RN	411.000,00	142.857,14	100.000
SPEZIALE PIETRO	340	RBAU014T43	77.000,00	57.142,86	40.000
CERUTI STEFANIA	346	RBAU01YE2L	90.000,00	57.142,86	40.000
MARTELLI MASSIMO FABRIZIO	349	RBAU0142ZW	1.062.000,00	214.285,71	150.000
GALLERANI RAFFAELE	351	RBAU014PZ8	290.000,00	142.857,14	100.000
MARINACCI MASSIMO	358	RBAU012K3R	135.000,00	71.428,57	50.000
SAVOIA MARCO	359	RBAU012KSA	206.000,00	100.000,00	70.000
MARCHESI MICHELE	366	RBAU01KZ7Z	743.000,00	285.714,29	200.000
BAZZANELLA CARLA	374	RBAU01EZZ5	34.000,00	28.571,43	20.000
MISSALE MARIA CRISTINA	377	RBAU013CNT	163.000,00	114.285,71	80.000
INDIVERI CESARE	379	RBAU01H33S	97.000,00	42.857,14	30.000
DOSI GIOVANNI	381	RBAU01BM9F	130.000,00	71.428,57	50.000
DOLARA PIETRO	383	RBAU01KX58	245.000,00	85.714,29	60.000
TOMBESI PAOLO	385	RBAU01L5AZ	1.680.000,00	857.142,86	600.000
SICA ANTONIO	394	RBAU01PTYW	287.000,00	142.857,14	100.000
ZOLLO MASSIMO	395	RBAU01RW82	767.000,00	357.142,86	250.000
DI COSMO ANNA	397	RBAU017KSA	553.000,00	214.285,71	150.000
CASAROSA CARLO	400	RBAU01XB7M	303.000,00	100.000,00	70.000
DE LUCA LUIGI	417	RBAU014NFW	493.000,00	285.714,29	200.000

Responsabile scientifico del progetto	Num. presentaz. al Cineca	Codice CINECA	Costo da domanda	Costo Riconosciuto ammissibile	Contributo proposto
			€	€	€
SERAFINI FRACASSINI DONATELLA	**418**	RBAU01KZ49	278.000,00	85.714,29	**60.000**
CUGINI UMBERTO	**421**	RBAU01K8KJ	876.000,00	428.571,43	**300.000**
CALAMITA GIUSEPPE	**426**	RBAU01RANB	325.000,00	142.857,14	**100.000**
BICCHI ANTONIO	**431**	RBAU01RY47	218.000,00	71.428,57	**50.000**
FERRARI GIOVANNA	**433**	RBAU01PH2K	536.000,00	214.285,71	**150.000**
BARRECA ANTONINA	**434**	RBAU019TMF	632.000,00	142.857,14	**100.000**
PERROTTA COSIMO	**436**	RBAU0142M5	36.000,00	28.571,43	**20.000**
DE SIMONI MARIA GRAZIA	**439**	RBAU01RXS2	142.000,00	71.428,57	**50.000**
MARCHETTI NICOLO'	**440**	RBAU01RK3E	66.000,00	42.857,14	**30.000**
PETRI ALBERTO	**445**	RBAU01883Z	496.000,00	214.285,71	**150.000**
BOERO FERDINANDO	**449**	RBAU012KXA	2.143.000,00	1.285.714,29	**900.000**
PERSICO MAURIZIO	**453**	RBAU01NJT7	181.000,00	28.571,43	**20.000**
REGOLI DOMENICO	**454**	RBAU01CCSE	315.000,00	142.857,14	**100.000**
TALENTI GIORGIO	**456**	RBAU01NB4J	529.000,00	214.285,71	**150.000**
GUGLIELMINETTI MARZIANO	**459**	RBAU0135L9	500.000,00	142.857,14	**100.000**
VITAGLIANO VINCENZO	**463**	RBAU01RBEH	198.000,00	100.000,00	**70.000**
CORDERA RENZO	**464**	RBAU01YSLN	67.000,00	42.857,14	**30.000**
TARDELLA FABIO	**467**	RBAU01SM2M	17.000,00	11.428,57	**8.000**
BERTANI ALDO	**468**	RBAU01T3RX	237.000,00	71.428,57	**50.000**
SARTI PAOLO	**469**	RBAU01F2BJ	462.000,00	85.714,29	**60.000**
VICINO ANTONIO	**470**	RBAU0143S3	266.000,00	71.428,57	**50.000**
SCARPA SIGFRIDO	**473**	RBAU01YLCS	1.863.000,00	285.714,29	**200.000**
BAZZONI GIANFRANCO	**474**	RBAU01E5F5	232.000,00	100.000,00	**70.000**
INGROSSO GIOVANNI	**475**	RBAU01PJ9F	499.000,00	142.857,14	**100.000**
GIUSTI PIETRO	**476**	RBAU01FJJ8	365.000,00	142.857,14	**100.000**
BRANCA FRANCESCO PAOLO	**477**	RBAU01HHMC	738.000,00	285.714,29	**200.000**
POMPELLA ALFONSO	**478**	RBAU01H4T8	325.000,00	85.714,29	**60.000**

Responsabile scientifico del progetto	Num. presentaz. al Cineca	Codice CINECA	Costo da domanda	Costo Riconosciuto ammissibile	Contributo proposto
			€	€	€
SCAMARCIO GAETANO	**479**	RBAU01E8SS	725.000,00	428.571,43	**300.000**
LANFRANCHI GIOVANNI BATTISTA	**491**	RBAU01HP23	127.000,00	71.428,57	**50.000**
TANASI CORRADO	**495**	RBAU01BX5K	8.000,00	7.142,86	**5.000**
TUFANO MARIA ANTONIETTA	**496**	RBAU01TR5N	41.000,00	28.571,43	**20.000**
DECLEVA PIETRO	**498**	RBAU01HHBL	521.000,00	285.714,29	**200.000**
NOVELLI ANDREA	**499**	RBAU01733C	151.000,00	71.428,57	**50.000**
CERMOLA FLAVIO	**501**	RBAU01CH9Y	118.000,00	71.428,57	**50.000**
SANTUCCI GIOVANNI	**502**	RBAU01M9MX	219.000,00	85.714,29	**60.000**
GIAMMONA GAETANO	**503**	RBAU01P778	390.000,00	85.714,29	**60.000**
COGGI GUIDO	**504**	RBAU01L79J	774.000,00	314.285,71	**220.000**
BISOGNI FABIO	**507**	RBAU01N8RM	599.000,00	285.714,29	**200.000**
MORTERRA CLAUDIO	**513**	RBAU01X7PT	433.000,00	185.714,29	**130.000**
TOTALE (€) (sedute 29 ottobre, 26 novembre e 18 dicembre 2002) (sedute 28 gennaio, 26 febbraio, 12 marzo e 2 aprile 2003)			**24.598.000,00**	**10.072.857,14**	**7.051.000**

03A09130

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 10 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Montichiari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 14838 in data 30 giugno 2003, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Montichiari ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, il giorno 27 giugno 2003, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 27 giugno 2003.

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Montichiari, il giorno 27 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 luglio 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A09082

DECRETO 24 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli il giorno 21 luglio 2003 a causa di una assemblea del personale. La Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, con nota del 22 luglio 2003 n. 38/03, ha preso atto dell'accaduto ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Motivazioni.

la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 21 luglio 2003, a causa di una assemblea del personale, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli non ha aperto al pubblico, come da comunicazione dello stesso in pari data prot. n. 2601.

Riferimenti normativi.

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 24 luglio 2003

Il direttore regionale: ORLANDI

03A09090

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 23 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari, servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le note dell'ufficio provinciale di Bari prot. n. 314134/2003 del 30 giugno 2003 e prot. n 325254/2003 del 7 luglio 2003 con le quali il direttore dell'ufficio provinciale di Bari ha comunicato che il giorno 30 giugno 2003 i servizi catastali (visure, certificazioni ed accettazione di atti di aggiornamento) del summenzionato ufficio non sono stati operativi a causa di un guasto della procedura informatica;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 30 giugno 2003 non è stato svolto alcun servizio al pubblico, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente della regione Puglia, che in data 17 luglio 2003 con prot. n. 548/03 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizi catastali (visure, certificazioni ed accettazione di atti di aggiornamento) nel giorno 30 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 23 luglio 2003

Il direttore regionale reggente: FIORE

03A09089

DECRETO 25 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme perla sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertici dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 192168 del 30 giugno 2003 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Bologna, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare in data 27 giugno 2003;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione completa del personale allo sciopero nazionale del giorno 27 giugno 2003, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bologna;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna per l'intera giornata in data 27 giugno 2003;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Bologna, 25 luglio 2003

Il direttore regionale: IMBROGLINI

03A09220

DECRETO 25 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme perla sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertici dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni Regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 76511 del 30 giugno 2003 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare in data 28 giugno 2003;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso da un guasto tecnico al sistema informatico in data 28 giugno 2003, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare dell'ufficio del garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Piacenza per l'intera giornata in data 28 giugno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Bologna, 25 luglio 2003

Il direttore regionale: IMBROGLINI

03A09221

DECRETO 25 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme perla sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertici dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni Regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 147671 del 28 giugno 2003 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Reggio-Emilia, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali in data 27 giugno 2003;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione completa del personale allo sciopero nazionale del giorno 27 giugno 2003, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Reggio-Emilia per l'intera giornata in data 27 giugno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 25 luglio 2003

Il direttore regionale: IMBROGLINI

03A09222

DECRETO 25 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi ipotecari dell'Ufficio provinciale di Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme perla sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertici dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota del 27 giugno 2003 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Rimini, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi ipotecati in data 27 giugno 2003;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione completa del personale allo sciopero nazionale del giorno 27 giugno 2003, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Rimini;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi ipotecari dell'Ufficio provinciale di Rimini per l'intera giornata in data 27 giugno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 25 luglio 2003

Il direttore regionale: IMBROGLINI

03A09223

DECRETO 25 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme perla sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertici dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni Regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota del 27 giugno 2003 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi al pubblico in data 27 giugno 2003;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso dall'adesione completa del personale allo sciopero nazionale del giorno 27 giugno 2003, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare dell'ufficio del garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Piacenza per l'intera giornata in data 27 giugno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 25 luglio 2003

Il direttore regionale: IMBROGLINI

03A09224

DECRETO 25 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Modena.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme perla sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertici dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni Regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 140662 del 27 giugno 2003 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Modena, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi al pubblico in data 27 giugno 2003;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso dall'adesione completa del personale allo sciopero nazionale del giorno 27 giugno 2003, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare dell'ufficio del garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Modena;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Modena per l'intera giornata in data 27 giugno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 25 luglio 2003

Il direttore regionale: IMBROGLINI

03A09225

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

DELIBERAZIONE 28 luglio 2003.

Regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (Deliberazione n. 127).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Adotta il seguente Regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Il presente regolamento individua, in conformità all'art. 24 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o, comunque, rientranti nella disponibilità dell'AG.E.A. sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, i casi di differimento del diritto di accesso nonché l'ufficio dell'Agenzia preposto a provvedere sulle istanze di accesso.

Art. 2.

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia dell'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità.

Ai sensi dell'art. 24, comma 2, della lettera *c)* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

a) Atti e documenti riguardanti l'attività istruttoria compiuta dalla polizia giudiziaria relativamente all'accertamento di indebite percezioni di erogazioni a danno del bilancio comunitario o nazionale;

b) Documentazione attinente l'organizzazione e l'esercizio dell'attività ispettiva e di controllo finalizzata alla repressione delle frodi;

c) Provvedimenti di sospensione dei procedimenti di erogazione degli aiuti comunitari adottati ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualora la richiesta venga avanzata da terzi non interessati;

d) Atti preliminari e conclusivi riguardanti l'estrazione del campione di controllo *ex ante* ed *ex post*.

Art. 3.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi associazioni ed imprese

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, della lettera *d)* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, comma 5, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese, garantendo, peraltro, ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) Documentazione ed informazioni relative alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone fisiche e giuridiche comunque utilizzate ai fini dell'attività amministrativa;

b) Provvedimenti di erogazione di premi/aiuti, nonché concernenti le operazioni di commercializzazione dei prodotti in ammasso pubblico e le altre provvidenze finanziarie, qualora la richiesta venga avanzata da terzi non interessati;

c) Elenchi di persone o imprese a carico delle quali siano stati assunti o siano pendenti procedimenti finalizzati all'applicazione di sanzioni penali o amministrative;

d) Processi verbali redatti dagli organismi competenti, qualora siano richiesti da persone diverse da quelle nei cui confronti siano stati redatti;

e) Atti e documenti sanitari che contengono diagnosi e/o anamnesi nonché atti e documenti che ne riferiscano risultanze e contenuti, quando siano richiesti da persona diversa dall'interessato;

f) Atti e documenti del fascicolo personale del dipendente attinenti alla sua sfera personale, ovvero documenti relativi alla condizioni patrimoniale, finanziaria o economica del dipendente e dei suoi familiari;

g) Atti e documenti istruttori riferiti a procedimenti disciplinari in corso;

2. Il divieto di accesso ai documenti elencati nel comma precedente è limitato alle sole parti la cui conoscenza può pregiudicare il diritto dei terzi alla riservatezza.

Art. 4.

Differimento

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in caso di procedure ispettive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, l'accesso alla relazione finale e alla documentazione in essa richiamata è consentito, limitatamente alla parte riguardante il richiedente, dopo la conclusione dei relativi procedimenti.

2. Nei procedimenti concorsuali e di selezione in materia di personale, l'accesso agli atti del concorso è consentito solo dopo la sua definizione.

3. Nei procedimenti di scelta del contraente per acquisito di beni e servizi, le offerte ed i verbali della commissione sono accessibili dopo la conclusione del procedimento.

4. L'accesso agli atti relativi ai procedimenti attivati sulla base di segnalazioni od esposti di privati viene differito alla conclusione della relativa fase istruttoria.

Art. 5.

Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento

1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni sottraggono all'accesso e che l'Agenzia detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

2. Sono altresì esclusi dal diritto di accesso tutti i documenti, ancorché non espressamente previsti dal presente regolamento, per i quali la vigente normativa prevede l'esclusione, ed in particolare i documenti aventi natura giurisdizionale o relativi a procedure contenziose, anche di natura arbitrale, in cui è parte l'Agenzia.

Art. 6.

Documenti accessibili

I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate negli articoli 2, 3 e 5 ovvero per i quali sia trascorso il periodo di differimento di cui all'art. 4 sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 7.

Ufficio competente a provvedere sulle istanze di accesso

1. Le domande dirette ad ottenere l'accesso ai documenti di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere presentate all'Ufficio informazioni e relazioni con il pubblico dell'Agenzia.

2. L'U.I.R.P., ricevuta l'istanza, acquisisce tutte le informazioni necessarie presso l'ufficio competente dell'Agenzia, e provvede, entro trenta giorni dalla richiesta, a consentire ovvero a negare l'accesso con provvedimento motivato, fatto salvo l'effetto legale previsto dall'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 8.

Pubblicità ed entrata in vigore

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 28 luglio 2003

Il commissario straordinario: BUONFIGLIO

03A09182

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 agosto 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1333
Yen giapponese	136,49
Corona danese	7,4330
Lira Sterlina	0,70450
Corona svedese	9,2200
Franco svizzero	1,5321
Corona islandese	87,95
Corona norvegese	8,2270
Lev bulgaro	1,9466
Lira cipriota	0,58675
Corona ceca	32,171
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,05
Litas lituano	3,4526
Lat lettone	0,6484
Lira maltese	0,4277
Zloty polacco	4,3666
Leu romeno	37320
Tallero sloveno	234,7950
Corona slovacca	41,890
Lira turca	1591000
Dollaro australiano	1,7580
Dollaro canadese	1,5958
Dollaro di Hong Kong	8,8388
Dollaro neozelandese	1,9566
Dollaro di Singapore	2,0002
Won sudcoreano	1346,08
Rand sudafricano	8,4661

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A09311

MINISTERO DELLA SALUTE

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Sinapsyl».

Estratto decreto n. 246 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SINAPSYL, rilasciata alla società Aesculapius Farmaceutici S.r.l., con sede in via Cozzaglio n. 24 - Brescia, nella confezione: «3 g soluzione orale» 12 flaconi 3 g - A.I.C. n. 029197011.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «deterioramento cognitivo di grado lieve nell'anziano».

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09079

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Scavenger».

Estratto decreto n. 247 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SCAVENGER, rilasciata alla società Aesculapius Farmaceutici S.r.l., con sede in via Cozzaglio n. 24 - Brescia, nelle confezioni: 10 flac. liof. 600 mg + solv. - A.I.C. n. 028814022.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «profilassi della neuropatia conseguente a trattamento chemioterapico con cisplatino e analoghi».

È inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, di seguito indicata, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002: «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini + 10 fiale solvente da 4 ml - A.I.C. n. 028814022.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09077

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Difosfocin».

Estratto decreto n. 248 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DIFOSFOCIN, rilasciata alla società Magis Farmaceutici S.p.a., con sede in via Cacciamali n. 34, 36, 38 - Brescia, nelle confezioni:

«1000» IM 3 fiale - A.I.C. n. 024121067;

IM 5 fiale 500 mg 4 ml - A.I.C. n. 024121093.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «trattamento di supporto delle sindromi parkinsoniane».

È, in oltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 4 ml - A.I.C. n. 024121067;

«500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 4 ml - A.I.C. n. 024121093.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09080

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Fitostimoline».

Estratto decreto n. 249 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FITOSTIMOLINE, rilasciata alla società Farmaceutici Damor S.p.a., con sede in via E. Scaglione, 27 - Napoli, nelle confezioni:

«15%+1% crema» tubo da 32 g - A.I.C. n. 009115027;

«15%+1% garze impregnate» scatola 10 garze impregnate - A.I.C. n. 009115039.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «trattamento delle ulcere e piaghe da decubito».

Per le confezioni di seguito elencate:

«0,60 g+0,04 g ovuli vaginali» 6 ovuli vaginali 3,5 g - A.I.C. n. 009115041;

«4 g+0,4 g soluzione» 5 flaconi da 140 ml - A.I.C. n. 009115066;

«20%+1% crema vaginale» tubo da 60 g - A.I.C. n. 009115078;

vengono mantenute le attuali indicazioni.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002: «600 mg+40 mg ovuli» 6 ovuli 3,5 g.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09081

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Gerolin».

Estratto decreto n. 250 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale GEROLIN, rilasciata alla società Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., con sede in Strada Solaro n. 75/77, Villa Sayonara, Sanremo (Imperia) nelle confezioni:

A.I.C. n. 025396021 - 3 fiale 500 mg/4 ml;

A.I.C. n. 025396033 - 1 fiala 1 G/4 ml;

A.I.C. n. 025396045 - «1 G/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale 4 ml;

A.I.C. n. 025396058 - «500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 4 ml.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «trattamento di supporto delle sindromi parkinsoniane».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 025396021 - «500 mg, 4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 4 ml;

A.I.C. n. 025396033 - «1 g/4 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 4 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09087

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Diosven».

Estratto decreto n. 251 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DIOSVEN rilasciata alla società Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., con sede in strada Solaro n. 75/77, Villa Sayonara, Sanremo (Imperia), nelle confezioni:

A.I.C. n. 025754019 - 20 compresse 300 mg;

A.I.C. n. 025754033 - pomata 40 g.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «sintomi attribuibili ad insufficenza venosa; stati di fragilità capillare».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 025754019 - «300 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 025754033 - «4% crema» tubo 40 g.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09086

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Deca durabolin».

Estratto decreto n. 252 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DECA DURABOLIN, rilasciata alla società N.V. Organon, con sede in Kloosterstraat n. 6, 5349 AB OSS Olanda, nelle confezioni:

A.I.C. n. 017712011 - AD IM 1 fiala 25 mg;

A.I.C. n. 017712035 - 1 sir. pronto uso 1 ml 50 mg.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «trattamento di supporto dell'osteoporosi senile o iatrogena».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 017712011 «25 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala da 1 ml;

A.I.C. n. 017712035 «50 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 1 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09085

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Flunagen».

Estratto decreto n. 253 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FLUNAGEN, rilasciata alla società Istituto Gentili - S.p.a., con sede in via Mazzini n. 112, Pisa, nelle confezioni:

A.I.C. n. 024411023 - «mite» 50 capsule 5 mg;

A.I.C. n. 024411035 - 50 compresse divisibili 10 mg.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «trattamento profilattico dell'emicrania con frequenti e gravi attacchi limitatamente ai pazienti che non hanno risposto ad altre terapie o nei quali tali terapie siano state causa di gravi effetti collaterali».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 024411023 - «5 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 024411035 - «10 mg compresse» 50 compresse.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09084

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Carnitolo».

Estratto decreto n. 254 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CARNITOLO, rilasciata alla società Recofarma S.r.l., con sede in via Matteo Civitali n. 1, Milano, nelle confezioni:

A.I.C. n. 015997012 - 10 flaconcini orali 1 g 10 ml;

A.I.C. n. 015997024 - 10 flaconcini orali 2 g.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «deficienze primarie e secondarie di carnitina».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 015997012 «1 g soluzione orale» 10 contenitori monodose 10 ml;

A.I.C. n. 015997024 «2 g soluzione orale» 10 contenitori monodose 10 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09083

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Eselin».

Estratto decreto n. 265 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ESELIN, rilasciata alla società Abbott S.p.a., con sede in via Pontina km 52 - Campoverde - Aprilia (Latina), nella confezione: 20 compresse 250 mg - A.I.C. n. 021545025.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002: «250 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 021545025.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09076

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Miotonal».

Estratto decreto n. 284 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MIOTONAL, rilasciata alla società Farmaceutici Caber S.p.a., con sede in via Cavour n. 11 - Comacchio (Ferrara), nelle confezioni:

10 contenitori monodose 1 g - A.I.C. n. 026322026;

10 contenitori monodose 2 g - A.I.C. n. 026322040;

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «deficienze primarie e secondarie di carnitina».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«1 g soluzione orale» 10 contenitori monodose da 10 ml - A.I.C. n. 026322026;

«2 g soluzione orale» 10 contenitori monodose da 10 ml - A.I.C. n. 026322040.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09073

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Rition».

Estratto decreto n. 285 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale RITION, rilasciata alla società Vecchi & C Piam S.a.p.a., con sede in via Padre Semeria n. 5 - Genova, nelle confezioni:

10 fiale liof. 600 mg + solv. 4 ml - A.I.C. n. 027300045;

«600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 fiale polvere + 5 fiale solvente 4 ml.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «profilassi della neuropatia conseguente a trattamento chemioterapico con cisplatino o analoghi».

È inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, di seguito indicata, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002: «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 fiale polvere + 10 fiale solvente 4 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09074

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ravenol».

Estratto decreto n. 286 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale RAVENOL, rilasciata alla società Farmaceutici Caber S.p.a., con sede in via Cavour n. 11 - Comacchio (Ferrara), nella confezione: 50 capsule 250 ULS - A.I.C. n. 027343033.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «ulcere venose croniche».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002: «250 LRU capsule molli» 50 capsule - A.I.C. n. 027343033.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09075

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Transfert».

Estratto decreto n. 287 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TRANSFERT, rilasciata alla società Vecchi & C Piam S.a.p.a., con sede in via Padre Semeria n. 5 - Genova, nella confezione: 10 fialoidi orali 1 g - A.I.C. n. 026950016.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «deficienze primarie e secondarie di carnitina».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, di seguito indicata, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002: «1 g soluzione orale» 10 contenitori monodose da 10 ml - A.I.C. n. 026950016.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09078

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501183/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.